SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 settembre 2000 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2000, n. **259**.

Attuazione della direttiva 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare l'articolo 1 e l'allegato *B*;

Vista la direttiva 1999/10/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle politiche agricole e forestali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera *c)*, sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis)* nei casi in cui le indicazioni "edulcorante/i" o "con zucchero/i ed edulcorante" accompagnano la denominazione di vendita, ai sensi dell'allegato 2, sezione II;

c-ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura nutrizionale, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77»;

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«*5.* Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantità indicata corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantità è espressa in percentuale.

5-bis. L'indicazione della percentuale è sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantità dell'ingrediente o la quantità totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura superi il 100 per cento.

5-ter. La quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione del loro peso nel prodotto finito.

5-quater. La quantità degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione può essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o della disidratazione.

5-quinquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidatati cui va aggiunta acqua, la quantità degli ingredienti può essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.

5-sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Courmayeur, addì 10 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VERONESI, *Ministro della sanità*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1999)».

— L'art. 1 e l'allegato *B* della legge 21 dicembre 1999, n. 526, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi».

«ALLEGATO *B*

98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'art. 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'art. 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, dalle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - semi di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'art. 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari».

— La direttiva 1999/10/CE della Commissione dell'8 marzo 1999 che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'art. 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari, è pubblicata in GUCE n. L. 69 del 16 marzo 1999.

— La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, è pubblicata in GUCE n. L. 33 dell'8 febbraio 1979. Si riporta l'art. 7 della suddetta direttiva:

«Art. 7. — 1. Se l'etichettatura di un prodotto alimentare pone in rilievo la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche ditale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, dev'essere indicata, a seconda dei casi, la quantità minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale.

Tale indicazione figura in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare o nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente in questione.

Secondo la procedura prevista dall'art. 17 può essere deciso che, per quanto concerne taluni ingredienti, la quantità di cui al presente paragrafo sia espressa in valore assoluto.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) in caso di etichettatura destinata a caratterizzare un prodotto alimentare conformemente all'art. 5, paragrafo 1, o richiesta in base alle disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, in base alle disposizioni nazionali applicabili a taluni prodotti alimentari;

b) nel caso di ingredienti utilizzati esclusivamente in dose minima come aromatizzanti.

3. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono prevedere per taluni prodotti alimentari, nonché nel caso previsto dal paragrafo 2, punto *a)*, l'indicazione obbligatoria per determinati ingredienti di una quantità espressa in valore assoluto o in percentuale nonché, se necessario, l'indicazione di un'eventuale modifica della quantità di tali ingredienti.

La procedura prevista dall'art. 16 si applica alle eventuali disposizioni nazionali».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

— Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, reca: «Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale».

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si veda in note alle premesse.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo, 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 *(Ingrediente caratterizzante evidenziato)*. — 1. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi:

a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita;

b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica;

c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:

1) la cui quantità netta sgocciolata è indicata ai sensi dell'art. 9, comma 7;

2) la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie;

3) che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;

4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne è tale da distinguerlo da altri prodotti simili;

b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione in etichetta;

c) nei casi di cui all'art. 5, commi 8 e 9;

c-bis) *nei casi in cui le indicazioni "edulcorante/i" o "con zucchero/i ed edulcorante" accompagnano la denominazione di vendita, ai sensi dell'allegato 2, sezione II*;

c-ter) *alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura nutrizionale, ai sensi, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77*.

3. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto.

4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimità di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria di ingredienti in questione.

5. Per i prodotti alimentari di cui al tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantità indicata corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantità è espressa in percentuale.

5-bis. *L'indicazione della percentuale è sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantità dell'ingrediente o la quantità totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura superi il 100 per cento*.

5-ter. *La quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione del prodotto del loro peso nel prodotto finito*.

5-quater. *La quantità degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione può essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o della disidratazione*.

5-qunquies. *Nel caso di alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta acqua, la quantità degli ingredienti può essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito*.

5-sexies. *Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari*».

Nota all'art. 2:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si veda in note alle premesse. Il testo vigente dell'art. 10 del predetto decreto legislativo come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 10. — *1. Il termine minimo di conservazione è dato fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.*

2. La data di scadenza è la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno.

4. La data può essere espressa:

a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;

b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi;

c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per almeno diciotto mesi.

5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui ai commi 1 e 2 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono completate dalla enunciazione delle condizioni di conservazione con particolare riferimento alla temperatura in funzione della quale il periodo di validità è stato determinato.

6. L'indicazione del termine minimo di conservazione e di qualsiasi altra data non è richiesta per:

a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;

b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;

c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume;

d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività;

e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;

f) gli aceti;

g) il sale da cucina;

h) gli zuccheri allo stato solido;

i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;

l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;

m) i gelati monodose.

7. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione».

00G0310

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 settembre 2000.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che nei giorni 9 e 10 settembre 2000 hanno colpito il versante ionico delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. (Ordinanza n. 3081).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della fascia ionica della regione Calabria colpiti dagli eventi calamitosi dei giorni 9 e 10 settembre 2000 ed è stata demandata al Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile la individuazione dei comuni danneggiati;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attività produttive e il ripristino delle infrastrutture;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. I prefetti di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria provvedono, per la parte di rispettiva competenza, ad attuare interventi volti a:

assicurare i primi soccorsi e l'assistenza alla popolazione;

provvedere al rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile, al rimborso delle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati nonché al rimborso degli oneri degli interventi disposti in emergenza dagli enti locali;

corrispondere ai nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, un contributo mensile fino a L. 600.000, per la durata massima di dodici mesi;

erogare contributi fino ad un massimo di lire 40 milioni per favorire il rapido rientro nelle unità abitative oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale emesse in connessione con gli eventi calamitosi di cui alla premessa;

erogare contributi fino ad un massimo di 60 milioni per favorire la ripresa delle attività produttive danneggiate dai medesimi eventi calamitosi.

2. Per la finalità di cui al comma 1, è stanziata la somma complessiva di lire 28 miliardi il cui onere è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile).

3. Il Dipartimento della protezione civile emana direttive per assicurare criteri omogenei per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo e ripartisce tra i prefetti interessati lo stanziamento di cui al comma 2 in rapporto alle esigenze.

Art. 2.

1. Ai fini di assicurare un servizio di preannuncio e allarme di fenomeni idrogeologici di particolare rilevanza, è assegnato un finanziamento di lire 1,5 miliardi all'ufficio compartimentale di Catanzaro del Servizio idrogeologico e mareografico nazionale (SIMN).

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è destinato, quanto a lire 1 miliardo per integrare la rete di telemisura in Calabria e per realizzare un sistema di allertamento, a scala comunale, basato sul superamento di soglie pluviometriche e quanto a lire 500 milioni per assumere personale a contratto a tempo determinato nel limite di dieci unità per un periodo di dodici mesi.

3. L'ufficio compartimentale di Catanzaro del SIMN costituisce centro funzionale per la Calabria del sistema nazionale di previsione e prevenzione di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 267 del 3 agosto 1998 ed è integrato per via telematica in detto sistema nazionale.

4. Entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza la regione Calabria, il Dipartimento della protezione civile e l'ufficio compartimentale di Catanzaro del SIMN definiscono un accordo di programma per assicurare continuità al funzionamento del centro funzionale.

5. Il Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche (GNDCI) assicura la necessaria assistenza scientifica alle attività di cui al presente articolo.

6. L'onere di cui al comma 1, è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile).

Art. 3.

1. La regione Calabria dà immediata attuazione all'accordo di programma quadro firmato con il Governo il 19 ottobre 1999, che contempla uno stanziamento di 150 miliardi di lire, assicurando al responsabile dell'accordo il supporto degli organismi tecnici competenti.

2. La regione stessa, altresì, sentita l'autorità di bacino e d'intesa con le province interessate adotta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano di interventi infrastrutturali urgenti per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi utilizzando, come soggetti attuatori dei singoli interventi, nei limiti delle risorse previste dal piano, gli enti locali competenti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali, e, comunque, connessi con l'evento calamitoso e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorità nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile esercita i poteri sostitutivi.

3. Il piano di cui al comma 2 è articolato in due distinti programmi di interventi finanziati, il primo nei limiti delle risorse attivabili con un limite di impegno quindicennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001 ed il secondo nei limiti delle risorse attivabili con un limite di impegno quindicennale di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Gli interventi previsti dal secondo programma sono subordinati alla esecutività dei progetti finanziati con il primo programma, accertata dalla regione Calabria.

4. Il piano, comprensivo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e può essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.

5. In aggiunta allo stanziamento di lire 150 miliardi, di cui al comma 1, per l'attuazione degli interventi, di cui al comma 2, le province interessate contraggono mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente e trasferiscono le risorse ai soggetti attuatori. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 25 miliardi annui per l'anno 2001 e di lire 40 miliardi annui a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così

come determinato dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del «Fondo della protezione civile».

Art. 4.

1. I soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione degli interventi ricompresi nel piano anche a liberi professionisti avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 5.

2. I soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo ove necessario alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui, al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Gli interventi ricompresi nel piano dovranno essere affidati entro novanta giorni dalla data della presa d'atto di cui al comma 2, e dovranno essere comunque completati entro i successivi dodici mesi.

5. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

Art. 5.

1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per effetto degli eventi calamitosi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 novembre 2000, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'onere relativo, valutato in lire 500 milioni, è posto a carico delle disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile).

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2000

Il Ministro: BIANCO

00A12476

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 luglio 2000.

Proroga della concessione di una anticipazione sui compensi relativi alla riscossione dei tributi per i quali opera la sospensione dei termini di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 del Ministro dell'interno, in favore del concessionario del servizio riscossione tributi della provincia di Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria così come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, in forza delle quali, tra l'altro, sono stati sospesi a decorrere dal 26 settembre 1997 e sino al 31 dicembre 1997 nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta aventi sede, alla data del 26 settembre 1997, nei comuni individuati dall'art. 1 della stessa ordinanza n. 2694, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali;

Visto l'art. 11 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 che sostituisce l'art. 14 dell'ordinanza n. 2668 del 21 settembre 1997, il quale prescrive che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997 che dispone il rinvio al 31 marzo 1998 del termine di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, con cui il Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, dispone che ai titolari di concessione del servizio di riscossione dei tributi per i comuni delle regioni Marche e Umbria interessati dalla crisi sismica è concessa su richiesta degli stessi una anticipazione sui compensi relativi alla riscossione dei tributi, per i quali opera la sospensione dei termini di cui alla citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, con riferimento a quelli percepiti nell'anno 1996 e, comunque nel limite complessivo di lire 300 milioni;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che prescrive che all'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998 le parole «nel limite complessivo di 300 milioni» sono sostituite da «nel limite di spesa complessivo di 300 milioni per interessi»;

Visto il decreto n. 1998/199841 del 14 gennaio 1999 con cui è stata concessa alla SO.RI.T. S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, a decorrere dal 14 dicembre 1998 e fino al 27 giugno 1999, una dilazione di versamento per l'ammontare complessivo di L. 1.727.000.000 a valere sulle entrate di cui all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero in caso di incapienza, sulle entrate erariali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, da usufruirsi alla prima successiva scadenza utile;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, inerente l'abolizione dell'obbligo del non riscosso come riscosso;

Visti i decreti direttoriali n. 1999/87945 del 25 giugno 1999, n. 1999/165477 del 27 settembre 1999, n. 1999/208975 del 22 dicembre 1999 e n. RI/68481/2000 del 29 marzo 2000, con i quali sono state concesse alla SO.RI.T. S.p.a. successive proroghe fino al 27 giugno 2000 della dilazione già concessa, con decreto n. 1998/199841 del 14 gennaio 1999;

Vista l'istanza datata 14 giugno 2000 con la quale la SO.RI.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, ha chiesto una ulteriore proroga della dilazione concessa in considerazione che non è ancora ripresa la riscossione dei tributi, nei comuni individuati dall'art. 1 della menzionata ordinanza n. 2694;

Considerato che è in corso il decreto che fissa le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui alle citate ordinanze n. 2668 del 28 settembre 1997 e n. 2694 del 13 ottobre 1997;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta proroga può essere concessa per un ulteriore periodo di mesi tre, in quanto l'onere per l'erario sarà contenuto comunque entro il limite di L. 300.000.000 per interessi, così come stabilito all'art. 4 dell'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998 del Ministro dell'interno;

Decreta:

Alla SO.RI.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, a decorrere dal 27 giugno 2000, e fino al 27 settembre 2000 è prorogata la dilazione di versamento per l'ammontare complessivo di L. 1.727.000.000, a valere sulle entrate erariali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, da usufruirsi alla prima successiva scadenza utile.

La direzione regionale delle entrate per l'Umbria darà attuazione al presente decreto, con apposito provvedimento, nonché ad ogni ulteriore adempimento di competenza.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A12422

DECRETO 3 agosto 2000.

Determinazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto l'art. 4 punto 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2000;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, punto 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modicazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, il saggio di interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna ed oltre il periodo di giorni trenta relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, è stabilito nella misura del 3,66 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2000

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

00A12423

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 settembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 14 luglio 2000 e scadenza 15 luglio 2002, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziano 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 settembre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 61.915 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 6 luglio e 20 luglio 2000 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 14 luglio 2000 e scadenza 15 luglio 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale

e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 14 luglio 2000 e scadenza 15 luglio 2002, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 luglio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 luglio 2000.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 6 luglio 2000, entro le ore 11 del giorno 12 settembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, l0 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 6 luglio 2000.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 6 luglio 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 settembre 2000.

Le offerte non pervenute entra il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sattoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tassa di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 2000; la sezione di Roma della tesoreria provinciale della Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio della Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico ad appositi capitali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il vista all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A12424

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 giugno 2000.

Attuazione della direttiva 1999/104/CE della Commissione che modifica l'allegato della direttiva 81/852/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinarnento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, emanato in attuazione delle direttive 90/677/CEE e 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica;

Vista la direttiva 1999/104/CE della Commissione che modifica l'allegato della direttiva 81/852/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Ritenuto di dover dare attuazione alla citata direttiva 1999/104/CE e visto il suo contenuto di adeguamento tecnico;

In applicazione dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119:

a) a decorrere dal 1º ottobre 2000, le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari devono essere conformi ai criteri di cui all'allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, come modificato dal comma 1, del presente decreto;

b) entro il 1º giugno 2001, i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali veterinari devono integrare la documentazione ad esse relativa al fine di conformarsi ai criteri di cui all'allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, come modificato dal comma 1, del presente decreto.

3. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2, lettere *a)* e *b)* comporta, rispettivamente, il non accoglimento della domanda e la revoca delle autorizzazioni rilasciate.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 1º settembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 114

ALLEGATO

Al titolo I, parte 2 e al titolo II, parte 6 dell'allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, è inserita la seguente sezione *C-bis*:

«*C-bis - Provvedimenti specifici a fini di prevenzione della trasmissione delle encefalopatie spongiformi di origine animale.*

Il richiedente deve dimostrare che il medicinale veterinario è fabbricato conformemente alla linea guida e suoi aggiornamenti relativa alla minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite i medicinali veterinari, dell'agente che causa l'encefalopatia spongiforme animale, pubblicata dalla Commissione europea nel volume 7 della raccolta "La disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea"».

00A12438

DECRETO 21 luglio 2000.

Modificazioni al decreto 17 dicembre 1998 concernente la disciplina dell'importazione parallela dei prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 17 dicembre 1998, concernente la disciplina dell'importazione parallela dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, concernente la determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero per prestazioni rese a richiesta ed ad utilità dei soggetti interessati, successivamente modificato con decreti del Ministro della sanità datati 8 luglio 1999 e 9 luglio 1999;

Considerato che la Commissione europea con lettera in data 12 aprile 2000 ha fatto presente che taluni aspetti amministrativi concernenti la procedura di importazione parallela presentano elementi di contrasto con l'art. 28 del trattato C.E.;

Ritenuto di dover apportare al riguardo alcune modifiche al decreto del Ministro della sanità datato 17 dicembre 1998;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 1, comma 3, lettera *f)*, punto 2, è da eliminare la frase «quantità, specificando peso e numero delle confezioni».

2. All'art. 1, comma 3, il punto *g)* è da sostituire con le parole «le tariffe previste sono quelle indicate nei decreti del Ministro della sanità datati 8 luglio 1999 e 9 luglio 1999, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 1999».

3. All'art. 3, eliminare le parole «limitata ad un anno».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 111

00A12437

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista «Natura nostra a r.l.», in Grimaldi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 12 aprile 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Natura nostra a r.l.» con sede in Grimaldi, costituita con atto notaio Posteraro Fabio in data 14 marzo 1986, repertorio n. 983, registro società n. 5254, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2678/221706.

Cosenza, 2 giugno 2000

Il direttore: PISANI

00A12344

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Apisila a r.l.», in San Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 12 aprile 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Apisila a r.l.» con sede in San Giovanni in Fiore, costituita con atto notaio Francesco Giglio in data 19 marzo 1995, repertorio n. 3870, registro società n. 5454 tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3868.

Cosenza, 2 giugno 2000

Il direttore: PISANI

00A12345

DECRETO 17 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Coltivatori uniti Ramiano», in Ponzano Romano.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Coltivatori uniti Ramiano», con sede in Ponzano Romano (Roma), costituita con rogito notaio Gilberto Colalelli in data 22 marzo 1974, repertorio n. 20726 - registro società n. 1928/1974 tribunale di Roma, BUSC n. 21968/130306.

Roma, 17 agosto 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A12341

DECRETO 17 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Torre Ponte Lucidi», in Subiaco.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «La Torre Ponte Lucidi», con sede in Subiaco (Roma), costituita con rogito notaio Erminio Campanini in data 23 febbraio 1974, repertorio n. 18905 - registro società n. 1927/1974 tribunale di Roma, BUSC n. 22039/130915.

Roma, 17 agosto 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A12342

DECRETO 30 agosto 2000.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Idea tour 2000», in Pisticci.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 15 gennaio 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Idea tour 2000», con sede in Pisticci, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 14 giugno 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Idea tour 2000», con sede in Pisticci, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 agosto 2000

Il direttore: GURRADO

00A12339

DECRETO 30 agosto 2000.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «C.O.T. del Mezzogiorno», in Bernalda.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 23 febbraio 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «C.O.T. del Mezzogiorno», con sede in Bernalda, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 14 giugno 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «C.O.T. del Mezzogiorno», con sede in Bernalda, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 agosto 2000

Il direttore: GURRADO

00A12340

DECRETO 31 agosto 2000.

Nomina di un commissario liquidatore unico della società cooperativa a r.l. «Cooperativa agricola Tevere», in San Martino di Todi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amminstrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 22 novembre 1984 con il quale la società cooperativa a r.l. «Cooperativa agricola Tevere», con sede in San Martino di Todi (Perugia), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori dott. Maurizio Cavalli, dott. Salvatore Bianco e dott. Nicola De Marinis ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Viste le note con le quali i suddetti dott. Cavalli, dott. Bianco e dott. De Marinis hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Tenuto conto degli altri elementi emersi nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa compresa la relativa entità economica dell'impresa che non richiede più la presenza di tre commissari liquidatori;

Ritenuta pertanto la necessità di ridurre il numero dei commissari liquidatori da tre a uno;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto la dott.ssa Susanna Bugiardi, nata a Perugia il 25 luglio 1959 ed ivi residente in via XIV Settembre, 53, è nominata unico commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Cooperativa agricola Tevere», con sede in San Martino di Todi (Perugia).

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12426

DECRETO 31 agosto 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cofias 88 - Cooperativa sociale a r.l.», in Cologne, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 novembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cofias 88 - Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Cologne (Brescia) dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cofias 88 - Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Cologne (Brescia), costituita in data 15 febbraio 1988 con atto a rogito notaio Francesco Bonardi di Palazzolo sull'Oglio, omologato dal tribunale di Brescia con decreto del 18 maggio 1988, iscritta al n. 38925 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il

rag. Franco Picchieri, nato a Brescia il 10 luglio 1955, con studio in Brescia, via Creta, 72, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12425

DECRETO 31 agosto 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Sagoma - Società cooperativa a r.l.», in Almese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 dicembre 1998 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «La Sagoma - Società cooperativa a r.l.», con sede in Almese (Torino), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Sagoma - Società cooperativa a r.l.», con sede in Almese (Torino), costituita in data 5 marzo 1991 con atto a rogito notaio Pier Carlo Caligaris, omologato dal tribunale di Torino con decreto del 13 marzo 1991, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968 e residente in Cascinette D'Ivrea (Torino), via Dante n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12427

DECRETO 31 agosto 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Asso coop. - Società cooperativa a r.l.», in Roccascalegna, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispettiva nei confronti della «Asso coop. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roccascalegna (Chieti), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Asso coop. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roccascalegna (Chieti), costituita in data 28 marzo 1985 con atto a rogito del dott. G. Scaccia, notaio in Loreto Aprutino (Pescara), omologato dal tribunale di Lanciano, in data 20 agosto 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Maria Alessandrelli, nata ad Atri (Teramo), il 26 marzo 1971, domiciliata in Montesilvano (Pescara), via S. Pietro, 33, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12428

DECRETO 31 agosto 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Centrale del latte delle cooperative Metapontine», in Scanzano Jonico, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore ordinario della società cooperativa a r.l. «Centrale del latte delle cooperative Metapontine della riforma fondiaria s.c. a r.l.», con sede in Scanzano Jonico (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a r.l. «Centrale del latte delle cooperative Metapontine», con sede in Scanzano Jonico (Matera), in liquidazione, iscritta presso la camera di commercio di Matera al n. 9/1961 registro delle imprese, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Grazia Incampo, nata ad Altamura (Taranto), il 24 settembre 1966, ed ivi domiciliata in via Arrigo Boito, 35, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12429

DECRETO 31 agosto 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Baby club - Società cooperativa a r.l.», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza depositata in cancelleria in data 21 marzo 2000, con la quale il tribunale di Macerata ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Baby club - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Macerata, in liquidazione;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Baby club - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Macerata, in liquidazione, costituita in data 9 novembre 1981 con atto a rogito notaio dott. Zeno Massari, di Macerata e Camerino, omologato dal tribunale di Macerata con decreto del 2 dicembre 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Mirco Perugini, nato a Civitanova Marche il 26 maggio 1963, con studio in Civitanova Marche, viale Vittorio Veneto, 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12430

DECRETO 31 agosto 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «A.G. ERRE - Soc. coop. a r.l.», in Castelfidardo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 18 aprile 2000, nei confronti della società cooperativa «A.G. ERRE - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castelfidardo (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.G. ERRE - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castelfidardo (Ancona), costituita in data 13 maggio 1994, con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Borrelli di Castelfidardo, omologato dal tribunale di Ancona, con decreto del 14 giugno 1994, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Mauro Tarantino, nato a Palermo il 2 gennaio 1962, residente a Ostra (Ancona), via Brodoloni, n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12431

DECRETO 31 agosto 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa popolare veronese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza depositata in cancelleria in data 5 gennaio 2000, con la quale il tribunale di Verona ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa popolare veronese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, in liquidazione;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa popolare veronese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita in data 16 giugno 1977, con atto a rogito del notaio dott. Fulvio Bidello di Verona, omologato dal tribunale di Verona, con decreto del 12 luglio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Gian Bruno Castelletti nato a Ferrara di Monte Baldo (Verona) il 4 marzo 1958, residente a Verona in lung. Matteotti n. 13/H, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12432

DECRETO 31 agosto 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Starline - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Campagna Lupia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 10 dicembre 1999 nei confronti della società cooperativa «Starline - Società cooperativa a r.l.», con sede in Campagna Lupia (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Starline - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna Lupia (Venezia), costituita in data 2 dicembre 1997, con atto a rogito del notaio dott. Albano Dalla Valle di Venezia, omologato dal tribunale di Venezia, con decreto dell'8 gennaio 1998, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Alfredo Auciello residente a Mira (Venezia) in via Vittorio Alfieri n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12433

DECRETO 31 agosto 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Motauto Express - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 9 febbraio 2000 nei confronti della società cooperativa «Motauto Express - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Motauto Express - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita in data 5 aprile 1994, con atto a rogito notaio Riccardo Frascolla di Taranto, omologato dal tribunale di Taranto, con decreto del 9 maggio 1994, iscritta al n. 12592 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Francesco Ferrucci, nato a Mesagne (Brindisi) l'11 febbraio 1948, con studio in Brindisi - Via Dalmazia n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12434

DECRETO 31 agosto 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S.M. Servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1° marzo 1999 e dei successivi accertamenti ispettivi effettuati nei confronti della società cooperativa «S.M. Servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.M. Servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita in data 28 gennaio 1997, con atto a rogito notaio dott. Tonelli Federico, omologato dal tribunale di Bologna, con decreto del 27 marzo 1997, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Frullini Olinto, nato a Torrita di Siena il 29 marzo 1942 e residente in Bologna in viale Oriani n. 58, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12435

DECRETO 31 agosto 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di solidarietà «Il Fiore 2 - Cooperativa sociale di servizi ed attività agricole a r.l.», in Siena, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 19 aprile 2000 con la quale il tribunale di Siena ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di solidarietà «Il Fiore - Cooperativa sociale di servizi ed attività agricole a r.l.», con sede in Siena;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di solidarietà «Il Fiore 2 - Cooperativa sociale di servizi ed attività agricole a r.l.», con sede in Siena, costituita in data 22 novembre 1971 con atto a rogito notaio Giorgio Favilli, omologato dal tribunale di Siena con decreto del 2 dicembre 1971 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Andrea Braconi, nato a Siena il 19 settembre 1950 ed ivi residente con studio in via Cecco Angiolieri n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12436

DECRETO 31 agosto 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Produttori agricoli cellinesi a r.l.», in Cellino San Marco, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'istanza pervenuta in data 10 agosto 1999 con la quale il dott. Vinicio Caforio, liquidatore della cooperativa «Produttori agricoli cellinesi a r.l.», con sede in Cellino San Marco (Brindisi) comunica che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visto che le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 febbraio 2000 effettuata nei confronti della suddetta società confermano il grave stato di decozione della stessa;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Produttori agricoli cellinesi a r.l.», con sede in Cellino San Marco (Brindisi), costituita in data 24 luglio 1974 con atto a rogito notaio Sebastiano Corciulo di Squinzano, omologato dal tribunale di Brindisi con decreto del 23 settembre 1974, iscritta al n. 1223 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Francesco Ferrucci, nato a Mesagne (Brindisi) l'11 febbraio 1948, con studio in Brindisi, via Dalmazia n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12343

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 settembre 2000.

Differimento del termine finale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell'industria relativo alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, già modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato, e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, che rimanda a un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 2000 con il quale, con riferimento alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono stati fissati i termini di presentazione delle domande del bando relativo al settore «Industria» per l'anno 2000 dal 24 luglio 2000 al 30 settembre 2000;

Considerato che le dette domande devono essere formulate secondo i criteri e le modalità fissate con la recente circolare del 14 luglio 2000, che ha introdotto rilevanti modifiche rispetto alla precedente normativa, in linea con i nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con le indicazioni fornite dalla Commissione dell'Unione europea in sede di autorizzazione del nuovo regime d'aiuto della legge n. 488/1992;

Tenuto conto delle istanze, avanzate dai soggetti interessati, di usufruire di un maggior lasso di tempo, rispetto a quello consentito dai predetti termini, per condurre i necessari approfondimenti del nuovo quadro normativo, tenuto conto delle rilevanti novità dallo stesso introdotte nonché del fatto che il periodo di presentazione delle domande comprende anche il mese di agosto;

Ritenuto opportuno accogliere le dette istanze e quindi di consentire alle imprese interessate, attraverso il differimento del termine finale di presentazione delle domande, di usufruire di un più lungo periodo di tempo per condurre i necessari approfondimenti della nuova normativa e per la predisposizione di una corretta domanda di agevolazioni nel pieno rispetto dei nuovi orientamenti comunitari;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine finale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido con riferimento alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per il bando relativo al settore «Industria», già fissato al 30 settembre 2000, con decreto ministeriale del 14 luglio 2000, è differito al 31 ottobre 2000.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2000

Il Ministro: LETTA

00A12439

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 giugno 2000.

Proroga al 31 luglio 2000 del termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998, che ha modificato il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che, all'art. 11-*bis* vieta, a partire dal 1° gennaio 2002, a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti destinate alla cattura del pesce spada;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995 che, all'art. 30, ha fissato al 31 gennaio di ciascun anno il termine entro cui versare gli oneri per le pesche speciali;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2000, recante proroga del termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2000 che ha prorogato ulteriormente il termine per corrispondere le somme dovute a titolo di onere per le pesche speciali, fissandolo al 12 giugno 2000;

Ritenuto opportuno consentire un'ultima proroga per il pagamento degli oneri per le pesche speciali di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Ritenuto altresì opportuno, in considerazione delle disposizioni del regolamento comunitario sopra citato, azzerare l'importo dell'onere per la pesca speciale del pesce spada nonché ridurre l'importo previsto per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica per il ridotto numero di imbarcazioni dedite a tale tipo di pesca in virtù dei ritiri già definiti o in corso di definizione;

Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 13 giugno 2000, hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 30, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995 in premessa citato è così modificato:

«a decorrere dal 2000, l'onere annuale a carico dell'interessato, da versarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, per le autorizzazioni per le pesche speciali, previsto dall'art. 4, comma 6, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, è determinato nella misura seguente:

a) pesca del corallo: L. 1.000.000;

b) novellame per allevamento:

pesci: L. 300.000 per compartimento autorizzato, per un massimo di cinque compartimenti;

molluschi, vongole: L. 500.000;

mitilli: L. 200.000;

c) novellame per consumo:

con traino L. 1.000.000;

con sciabica e circuizione: L. 300.000;

d) pesca subacquea professionale: L. 100.000;

e) pesca molluschi con draga idraulica: L. 200.000.

2. Considerata la riduzione dell'onere per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica prevista dal comma 1, lettera *e),* gli interessati che abbiano già provveduto a versare l'importo previsto ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 26 luglio 1995, potranno detrarre, dai versamenti dovuti per i successivi anni, la somma già corrisposta in eccedenza rispetto al nuovo importo.

Art. 2.

Per il corrente anno, il termine per corrispondere le somme di cui al precedente art. 1, dovute a titolo di onere per le pesche speciali, è prorogato al 31 luglio 2000.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 23 giugno 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 109

00A12346

DECRETO 26 luglio 2000.

Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 16 relativo alla istituzione dell'inventario viticolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1294/96 della Commissione, del 4 luglio 1996, e successive modifiche, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, e successive modifiche, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario;

Visto il regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione, del 3 marzo 1987, e successive modifiche, relativo alle modalità di applicazione per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 39 del 12 febbraio 1992, concernente la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 10, che contiene disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Visto il proprio decreto del 10 febbraio 1987, con il quale l'A.I.M.A. è stata incaricata di realizzare e gestire lo schedario viticolo di cui al citato regolamento n. 2392/86;

Visto il proprio decreto del 23 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 1999, concernente l'adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi;

Vista la deliberazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) n. 607 del 30 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1999, concernente l'adozione del nuovo modello di dichiarazione delle superfici vitate, al fine dell'aggiornamento dello schedario viticolo comunitario di cui ai regolamenti (CEE) n. 2392/86 e n. 649/87 e successive modificazioni, onde procedere ad una verifica sistematica delle superfici di origine delle uve e dei prodotti a monte del vino indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e delle aziende interessate agli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 822/87;

Visto il proprio decreto del 29 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2000, con il quale l'A.I.M.A. in liquidazione cura la realizzazione e la gestione dell'inventario del potenziale viticolo previsto dal citato regolamento (CE) n. 1493/99;

Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole, nella seduta dell'11 novembre 1999, sull'accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'A.I.M.A. in liquidazione sui criteri di organizzazione delle attività per la costituzione dell'inventario del potenziale produttivo del settore viticolo, prevedendo altresì la stipula di convenzioni tra l'A.I.M.A. in liquidazione e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al fine di definire il rispetto dei tempi e le modalità di esecuzione delle operazioni per la costituzione dell'inventario;

Ritenuta la necessità di individuare i soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni delle super-

fici vitate di cui al citato accordo, in conformità alla definizione della superfice stessa contenuta nel presente decreto sulla base dei criteri forniti dalla Commissione europea, fissando la data entro la quale la dichiarazione deve essere presentata, anche al fine di consentire ai produttori attraverso la presentazione della dichiarazione di poter beneficiare con tempestività degli aiuti comunitari previsti dalla normativa comunitaria predetta;

Ritenuta la necessità di disporre l'obbligo della presentazione della dichiarazione di cui trattasi, al fine di consentire un adeguato ed efficace sistema di controllo sia per le misure strutturali che per gli aiuti di mercato;

Visto il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 6 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Le persone fisiche o giuridiche che coltivano vigneti sono obbligate a presentare, entro il 31 marzo 2001, la dichiarazione delle superfici vitate.

2. La dichiarazione delle superfici vitate è presentata all'A.I.M.A. su modulistica predisposta e messa a disposizione dalla stessa azienda. Copia della dichiarazione è inviata contemporaneamente alle regioni o alle province autonome competenti per territorio. Tale dichiarazione può essere presentata anche in base a modulistiche e procedure stabilite dalle regioni e dalle province autonome ed approvate dalle convenzioni con l'A.I.M.A. medesima precedentemente all'emanazione del presente decreto.

3. L'A.I.M.A. provvede all'emanazione delle modalità necessarie per dare applicazione al presente decreto.

4. La presentazione della dichiarazione di cui al comma uno costituisce il presupposto per l'accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/99. I dati desunti dalle dichiarazioni delle superfici vitate costituiscono l'elemento da utilizzare per ogni adempimento previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa al settore vitivinicolo ivi compresi i relativi aiuti.

5. Le modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT sono definiti con successivo provvedimento ministeriale, d'intesa con la conferenza Stato-regioni.

6. Per «superficie vitata» si intende quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:

a) superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;

b) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto d'impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto d'impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

c) superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 114

00A12390

DECRETO 14 settembre 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini v.q.p.r.d. per la campagna vitivinicola 2000/2001 della regione Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h),* punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo le condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato VI, lettera *f),* punto 2, che prevede che, qualora le condizioni

climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un v.q.p.r.d.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/00 della commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento C.E. n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stàto adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Toscana del 5 settembre 2000, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate per la vendemmia 2000 condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2000/2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Toscana.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 settembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

0012440

DECRETO 16 settembre 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini v.q.p.r.d. per la campagna vitivinicola 2000/2001 della regione siciliana.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo le condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un v.q.p.r.d.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento C.E. n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione siciliana del 5 settembre 2000 con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate per la vendemmia 2000 condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della

normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2000/2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione siciliana.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 16 settembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A12454

DECRETO 18 settembre 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini v.q.p.r.d. per la campagna vitivinicola 2000/2001 per la provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo le condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino a dare un v.q.p.r.d.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento C.E. n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessore provinciale all'agricoltura della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige del 14 settembre 2000 con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate per la vendemmia 2000 condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressioni frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2000/2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 settembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A12455

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 2 agosto 2000.

Regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob. (Deliberazione n. 12697).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di attuare i citati articoli di legge, determinando i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili dei procedimenti di competenza della Consob;

Delibera:

È approvato il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob.

Il regolamento, annesso alla presente delibera, consta di 9 articoli e di una tabella allegata.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 2 agosto 2000

Il presidente: SPAVENTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 2, E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA CONSOB.

1. *Fonti normative.*

Il regolamento in oggetto diretto ad attuare gli articoli 2, comma 2, e 4 della legge n. 241/1990, che impongono alle pubbliche amministrazioni di determinare per ciascun tipo di procedimento, rispettivamente, il termine entro cui esso deve concludersi e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale. L'assoggettamento anche delle cc.dd. autorità indipendenti alle disposizioni in questione e, più in generale, all'intera disciplina recata dalla legge sul procedimento amministrativo, difatti, pressochè pacificamente affermato, quantunque con la precisazione che l'applicazione delle norme relative non deve effettuarsi in modo meccanico e che, più in particolare, le peculiarità proprie dell'attività di vigilanza sul comparto dell'intermediazione finanziaria rendono ragionevole un contemperamento tra le esigenze a questa sottese e quelle di cui risulta portatrice la legge n. 241/1990.

2. *Ambito di applicazione.*

Il regolamento si applica ai procedimenti indicati nella tabella ad esso allegata, che risultano ivi suddivisi, a motivo della diversa disciplina della decorrenza del termine per l'adozione dell'atto finale, in due categorie generali: quella dei procedimenti ad iniziativa di parte e quella dei procedimenti d'ufficio. Nell'ambito di quest'ultima categoria, si è poi operata un'ulteriore distinzione fra quattro classi di procedimenti, nuovamente fondata sulla diversa disciplina del termine.

Oltre che ai suddetti procedimenti, che vedono attribuita alla Consob la competenza ad emanare l'atto finale, il regolamento si applica alle fasi procedimentali svolte dalla Consob nell'ambito di procedimenti il cui atto finale è adottato da altra autorità. Ciò coerentemente con le indicazioni a suo tempo fornite dal Consiglio di Stato nel redigere lo schema tipo di regolamento indirizzato alle amministrazioni statali. Ai fini dell'inserimento nella tabella, le fasi sono state catalogate secondo criteri analoghi a quelli seguiti per i procedimenti. All'interno della sezione I, nella parte finale dell'elenco dei procedimenti ad iniziativa di parte, sono pertanto indicate le fasi svolte dalla Consob su iniziativa ed impulso dell'autorità che governa il procedimento complessivamente considerato e alla quale compete emettere l'atto finale; le fasi svolte dalla Consob di propria iniziativa e preordinate a dare impulso all'attività procedimentale dell'autorità competente all'emanazione dell'atto finale sono riportate, invece, nelle sezioni dei procedimenti d'ufficio e tra di esse ripartite in base alla diversa disciplina del termine.

Di norma, per ogni procedimento e per ciascuna fase procedimentale censiti, la tabella individua tanto il termine di conclusione che l'unità organizzativa responsabile. Al fine di offrire un quadro organico e completo della materia, si è anzi ritenuto opportuno riprodurre, nella tabella stessa, anche i termini già precedentemente e direttamente stabiliti, per determinati procedimenti o fasi procedimentali, da disposizioni di legge o di regolamento. Si spiega, in tal modo, per quale motivo alcuni termini sono espressi in mesi, anzichè in giorni.

Con riferimento alle fasi procedimentali che sfociano in pareri, giova segnalare che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 241/1990, «Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta (...)». Tale termine, puntualizza il comma 4 del medesimo articolo, «Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie (...) può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate». Le disposizioni riferite non appaiono applicabili all'attività consultiva devoluta per legge alla Consob. Esse, purtuttavia, sono state ritenute un valido punto di riferimento ai fini della stesura delle norme regolamentari in commento, nel procedere alla quale si è curato, quanto alle fasi preordinate al rilascio di pareri, di fissare termini comunque contenuti entro i quarantacinque giorni. Come meglio si vedrà *infra,* dalla surrichiamata normativa è stata mutuata anche la previsione in tema di interruzione del termine.

Per i procedimenti e le fasi procedimentali ricompresi nella sezione IV della tabella si è provveduto unicamente a determinare l'unità organizzativa responsabile. L'impostazione adottata poggia sulle caratteristiche strutturali dei procedimenti e delle fasi in parola, che ne rendono l'andamento strettamente connesso alle mutevoli contingenze del caso concreto. Rispetto alla gran parte di tali procedimenti e fasi, generati dall'attività di controllo continuativo svolta dalla Consob su realtà in costante evoluzione, nemmeno risulta possibile com-

piutamente circoscrivere ed isolare l'iniziativa a cui ancorare la decorrenza di un ipotetico termine di adozione del provvedimento finale, attesa l'eventualità dell'insorgere, in qualsiasi momento, di circostanze idonee a sollecitare ed orientare in modo via via diverso lo sviluppo dell'azione amministrativa.

Per i procedimenti preordinati alla emanazione di regolamenti, che l'art. 13 della legge n. 241/1990 esonera, unitamente a quelli rivolti all'adozione di atti generali, dalla sola applicazione delle disposizioni di cui al capo III (concernente la partecipazione al procedimento amministrativo), si è stabilito che il termine e il responsabile del procedimento vengano individuati dalla commissione di volta in volta. La scelta è stata dettata dalla circostanza che il grado di complessità dei procedimenti della specie è suscettibile di variare sensibilmente e che in essi sono di norma coinvolte, a diverso titolo, più unità organizzative. I procedimenti preordinati alla emanazione di atti generali in materia di personale o relativi all'attività negoziale dell'Istituto, immediatamente attribuibili alla responsabilità di una struttura ben definita, figurano, invece, nella tabella con l'indicazione dell'unità organizzativa di riferimento.

Si segnala, infine, che dall'ambito di applicazione del regolamento sono state escluse le attività ricognitive poste in essere nell'esercizio delle funzioni di vigilanza informativa ed ispettiva devolute alla Consob; ciò in quanto tali procedure non si concludono, di per sé, con l'adozione di un atto o provvedimento amministrativo, risolvendosi in attività materiali di acquisizione di scienza, suscettibili di essere utilizzate nell'ambito dell'azione amministrativa di vigilanza. Le attività in questione si connotano, dunque, come strumentali alla valutazione circa il successivo avvio, meramente possibile ed ipotetico, di procedimenti indirizzati all'emanazione di formali statuizioni amministrative.

3. *Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte.*

Per i procedimenti in epigrafe si stabilito che il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda (coincidente, di norma, con quella di protocollazione) o del diverso atto di iniziativa, «comunque denominato». La puntualizzazione si resa necessaria in virtù dell'esistenza di procedimenti che - quantunque sicuramente qualificabili come ad iniziativa di parte - non si ricollegano però alla presentazione, da parte del privato interessato, di un'istanza in senso proprio.

Generalizzando una norma già contenuta, per alcuni procedimenti istituzionali, nei vigenti regolamenti di comparto, si è poi previsto che, qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, la circostanza venga comunicata all'interessato, con specificazione delle cause della irregolarità o dell'incompletezza; in tal caso, il termine decorre dalla data di regolarizzazione o di completamento della domanda stessa. Gli adempimenti di verifica della documentazione e di comunicazione di eventuali anomalie sono stati posti a carico del responsabile del procedimento (in coerenza con i compiti a tale soggetto assegnati dall'art. 6 della legge n. 241/1990 e con il ruolo di collaborazione attribuitogli nei rapporti con i privati) e devono essere eseguiti entro il termine di trenta giorni, all'evidente scopo di non vanificare le finalità di speditezza tra l'altro perseguite dalla legge n. 241/1990.

4. *Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio.*

Relativamente ai procedimenti d'ufficio, la decorrenza del termine per l'emanazione dell'atto finale non è disciplinata in modo unitario. A ciò risulta prevalentemente collegarsi, come già anticipato, la suddivisione dei procedimenti di specie in più sottocategorie.

Quanto agli «Altri procedimenti d'ufficio» di cui alla sezione V della tabella, stabilisce il regolamento che il termine decorre dal primo atto d'impulso della Consob. La previsione riprende, nella sostanza, il generale disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, ai sensi del quale il termine fissato per la conclusione dei procedimenti d'ufficio «decorre dall'inizio di ufficio del procedimento»; in tale contesto, come anche sottolineato dalla dottrina, si dovrà tener conto dell'atto iniziale dell'amministrazione, con esclusione, ai fini della decorrenza, della data degli atti meramente preparatori o di accertamenti preliminari.

Per i procedimenti sanzionatori, la decorrenza del termine risulta, di contro, ancorata a una data precisa, coincidente con quella di formale contestazione degli addebiti.

Venendo ai procedimenti di cui alla sezione II della tabella, si fa presente che i termini per proporre le impugnazioni alle quali gli stessi sono preordinati risultano fissati direttamente dal T.U.F. e decorrono a loro volta da una data certa (quale, ad esempio, quella di deposito del bilancio d'esercizio presso l'ufficio del registro delle imprese). Tale data, peraltro, non segna l'avvio del procedimento diretto ad intraprendere l'iniziativa giudiziaria, che è eventuale ed ha luogo in un momento necessariamente successivo. Alla luce di questa circostanza, il regolamento si cura di evidenziare che, anche rispetto ai procedimenti di specie, l'inizio dell'iter procedimentale coincide con il primo atto d'impulso della Consob. È dunque in occasione di quest'ultimo, anzichè nel momento individuato *ex lege* ai fini della decorrenza del termine per proporre l'impugnazione, che dovranno eseguirsi, ove del caso, gli adempimenti riconnessi dalla legge n. 241/1990 all'attivazione del procedimento.

5. *Decorrenza del termine per le fasi procedimentali.*

Come in precedenza precisato, le fasi procedimentali sono state classificate secondo parametri omogenei a quelli impiegati per i procedimenti veri e propri. Anche la disciplina della decorrenza del termine per l'espletamento delle fasi stesse si presenta, di conseguenza, corrispondente a quella già descritta in relazione ai procedimenti. Pertanto, per le fasi accomunate ai procedimenti ad iniziativa di parte si è stabilito che il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso impartito dall'amministrazione procedente, mentre rispetto alle fasi associate ai procedimenti d'ufficio (diverse da quelle elencate nella sezione IV della tabella, di cui si detto *sub* 2) stata operata una distinzione tra fasi di procedimenti sanzionatori, per le quali il termine decorre dalla data di formale contestazione degli addebiti, e «altre» fasi, per le quali il termine decorre dal primo atto d'impulso della Consob.

6. *Conclusione dei procedimenti.*

I termini di conclusione indicati nella tabella sono stati riferiti alla data di adozione dell'atto finale da parte della commissione.

7. *Sospensione e interruzione dei termini.*

L'art. 7 del regolamento contempla una serie di ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti o delle fasi procedimentali.

La prima ipotesi di sospensione riguarda i procedimenti nell'ambito dei quali occorra addivenire alla stipula di accordi o intese di collaborazione tra la Consob ed autorità estere e poggia sulla impossibilità di tempificare in maniera attendibile la conclusione di tali accordi o intese.

I commi 2 e 3 si riferiscono, invece, ai procedimenti di competenza della Consob all'interno dei quali si inserisca l'acquisizione di pareri di altri soggetti. Per il caso di parere obbligatorio, si è stabilito che il termine di conclusione del procedimento resti sospeso fintantochè il parere stesso non sia rilasciato. Per il caso di parere facoltativo, invece, la regola è che il termine di conclusione del procedimento continui a decorrere anche nelle more del rilascio del parere stesso e soffre un'eccezione solo nella eventualità che destinataria della richiesta di consulenza sia l'Avvocatura dello Stato (consideratone il ruolo istituzionale e tenuto conto del fatto che le richieste di parere ad essa rivolte vertono su questioni di particolare rilievo e complessità). Con riguardo a quest'ultima ipotesi, peraltro, si è ritenuto di contenere il periodo di sospensione entro termini massimi (identificati in quelli di cui al sopra citato art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990), scaduti i quali il termine per l'adozione dell'atto finale riprende a decorrere. Si è, inoltre, disposto che il responsabile del procedimento in corso debba informare i privati interessati della richiesta avanzata all'Avvocatura, indicandone sinteticamente le ragioni.

La previsione contenuta nel comma 4 attiene, poi, all'attività consultiva svolta dalla Consob nei procedimenti di competenza di altre amministrazioni e riprende, nella sostanza, quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, della legge n. 241/1990, del quale si è già avuto modo di dire *sub 1.*

Il comma 5 dell'articolo è, infine, norma di richiamo che mantiene ferme le ulteriori ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti della Consob stabilite per legge o per regolamento.

8. *Individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento.*

Nell'articolazione organizzativa dell'Istituto, l'unità alla quale affidare la responsabilità procedimentale in attuazione dell'art. 4 della legge n. 241/1990 è stata individuata nella Divisione. Responsabile delle varie tipologie di procedimento (o di fasi procedimentali) che competono alla Consob è, pertanto, la Divisione per ciascuno di essi indicata nella tabella.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 2, E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA CONSOB.

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento adottato ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza della Consob e alle fasi procedimentali esperite dalla Consob nei procedimenti per i quali altre autorità sono competenti all'adozione del provvedimento finale (di seguito: fasi procedimentali) elencati nella tabella allegata (di seguito: tabella), che costituisce parte integrante del regolamento stesso.

2. La tabella individua, per ciascun procedimento o fase procedimentale, il termine entro il quale esso deve essere concluso, l'unità organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento; per i procedimenti e per le fasi procedimentali elencati nella sezione IV della tabella sono individuate solo le unità organizzative responsabili.

3. Per i procedimenti preordinati alla emanazione di regolamenti il termine e il responsabile del procedimento sono individuati dalla commissione di volta in volta. Per i procedimenti preordinati alla emanazione di atti generali il termine è individuato dalla commissione di volta in volta.

4. Ove non sia diversamente previsto, per i procedimenti di riesame di provvedimenti già adottati si applicano gli stessi termini previsti per il procedimento principale.

Art. 3.

Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. Salvo diversa indicazione contenuta nella tabella, la data di ricevimento è quella di protocollazione.

2. La domanda deve, ove previsto, essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla Consob e deve essere corredata della prescritta documentazione, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.

3. Se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro il termine di trenta giorni, o in quello eventualmente diverso previsto da specifica norma regolamentare, indicando le cause della irregolarità o incompletezza. In questi casi, il termine del procedimento decorre dalla data di regolarizzazione o di completamento della domanda.

Art. 4.

Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio

1. Salvo diversa indicazione contenuta nella tabella, per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dal primo atto d'impulso della Consob.

2. Per i procedimenti elencati nella sezione III della tabella il termine decorre dalla data di formale contestazione degli addebiti.

3. Per i procedimenti elencati nella sezione II della tabella il termine decorre dai momenti ivi indicati; il relativo procedimento si avvia con il primo atto d'impulso della Consob.

Art. 5.

Decorrenza del termine per le fasi procedimentali

1. Per le fasi procedimentali elencate nella sezione I della tabella il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'amministrazione che procede.

2. Per le fasi procedimentali elencate nella sezione III della tabella il termine decorre dalla data di formale contestazione degli addebiti.

3. Per le fasi procedimentali elencate nella sezione V della tabella il termine decorre dal primo atto d'impulso della Consob.

Art. 6.

Conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti e delle fasi procedimentali indicati nella tabella si riferiscono alla data di adozione del provvedimento o atto finale.

Art. 7.

Sospensione e interruzione dei termini

1. I termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti che presuppongono la stipula di accordi o intese tra la Consob e corrispondenti autorità estere sono sospesi per il tempo necessario a perfezionare tali accordi o intese.

2. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono, altresì, sospesi in pendenza del rilascio dei pareri obbligatori di altre amministrazioni.

3. L'acquisizione di pareri facoltativi non determina la sospensione dei termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti. In caso di richiesta di parere facoltativo dell'Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In pendenza del rilascio del parere, i termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi. La durata della sospensione non può comunque eccedere i termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Ove sussistano esigenze istruttorie, il termine stabilito per il rilascio di parere obbligatorio da parte della Consob può essere interrotto per una sola volta e il parere dev'essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione dei dati integrativi.

5. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.

6. Il responsabile del procedimento comunica agli interessati la data dell'interruzione ovvero quelle di inizio e di termine della sospensione.

Art. 8.

Individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è la Divisione indicata nella tabella.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Tabella allegata
al Regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob

INDICE

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
	SEZIONE I **PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE**		
	PROCEDIMENTI		
1	Autorizzazione delle SIM all'esercizio di servizi di investimento (art. 19 T.U.F.; art. 9, comma 1, regolamento n. 11522/1998)	Divisione Intermediari	120 gg.
2	Estensione delle autorizzazioni delle SIM all'esercizio di servizi di investimento (art. 10, regolamento n. 11522/1998)	Divisione Intermediari	120 gg.
3	Deliberazione sulla domanda di rinuncia, da parte delle SIM, all'autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento (art. 11, regolamento n. 11522/1998)	Divisione Intermediari	120 gg.
4	Autorizzazione delle imprese di investimento comunitarie all'esercizio in Italia di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento (art. 27, comma 4, T.U.F.; art. 23, regolamento n. 11522/1998	Divisione Intermediari	120 gg.
5	Estensione delle autorizzazioni delle imprese di investimento comunitarie all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento (art. 10, regolamento n. 11522/1998, per rinvio dell'art. 23, comma 9, del medesimo regolamento)	Divisione Intermediari	120 gg.
6	Deliberazione sulla domanda di rinuncia, da parte delle imprese di investimento comunitarie, all'autorizzazione all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento (art. 11, regolamento n. 11522/1998, per rinvio dell'art. 23, comma 9, del medesimo regolamento)	Divisione Intermediari	120 gg.
7	Autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie all'esercizio in Italia di servizi di investimento e di servizi accessori (art. 28, commi 1 e 2, T.U.F.; artt. 15-18, regolamento n. 11522/1998)	Divisione Intermediari	120 gg.
8	Estensione delle autorizzazioni delle imprese di investimento extracomunitarie all'esercizio in Italia di servizi di investimento e di servizi accessori (art. 10, regolamento n. 11522/1998, per rinvio dell'art. art. 20 del medesimo regolamento)	Divisione Intermediari	120 gg.
9	Deliberazione in ordine alle istanze motivate di deroga al divieto, per le imprese di investimento extracomunitarie, di prestare in Italia senza stabilimento di succursali i servizi di investimento e i servizi accessori di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), b), c) e g), T.U.F. (art. 19, comma 2, regolamento n. 11522/1998)	Divisione Intermediari	120 gg.
10	Deliberazione sulla domanda di rinuncia, da parte delle imprese di investimento extracomunitarie, all'autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento e di servizi accessori (art. 11, regolamento n. 11522, per rinvio dell'art. 20 del medesimo regolamento)	Divisione Intermediari	120 gg.
11	Iscrizione all'albo dei promotori finanziari (art. 17, comma 1, regolamento n. 10629/1997, il cui capo III sarà applicabile sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Libro V, Parte III, regolamento n. 11522/1998)	Divisione Intermediari	90 gg.

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
12	Cancellazione dall'albo dei promotori su domanda dell'interessato (art. 18, comma 1, lett. *a)*, regolamento n. 10629/1997)	Divisione Intermediari	60 gg.
13	Accettazione delle dimissioni dei membri delle commissioni regionali (art. 7, comma 3, regolamento n. 10629/1997) Accettazione delle dimissioni dei membri delle commissioni territoriali [1] (art. 81, comma 4, regolamento n. 11522/1998)	Divisione Intermediari	30 gg.
14	Autorizzazione a promuovere azioni civili contro il commissario incaricato della gestione dell'attività di SIM, SGR e SICAV (art. 53, comma 4, T.U.F.)	Divisione Intermediari	60 gg.
15	Autorizzazione a promuovere azioni civili contro il commissario incaricato della gestione dell'attività dell'agente di cambio sospeso (art. 53, comma 4, T.U.F., per rinvio dell'art. 201, comma 14, T.U.F.)	Divisione Intermediari	60 gg.
16	Revoca dei membri delle commissioni regionali (art. 7, comma 5, regolamento n. 10629/1997) Revoca dei membri delle commissioni territoriali [1] (art. 81, comma 6, regolamento n. 11522/1998)	Divisione Intermediari	30 gg.
17	Autorizzazione alla pubblicazione del prospetto relativo a quote o azioni di OICR italiani, esteri non armonizzati e fondi pensione aperti (art. 94, comma 3, T.U.F., art. 7, comma 2, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Intermediari	40 gg.
18	Autorizzazione alla pubblicazione del prospetto nei casi in cui la sollecitazione riguardi azioni o quote di OICR o fondi pensione aperti se è stato già pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'allegato 1B della delibera n. 11971, per prodotti della medesima categoria (art. 94, comma 3, T.U.F. e art. 7, comma 3, lett. b) e comma 4, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Intermediari	20 gg.
19	Autorizzazione alla diffusione di parti modificate del prospetto informativo relativo a quote o azioni di OICR aperti o a fondi pensione aperti (artt. 24, comma 2, e art. 30, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Intermediari	20 gg.
20	Autorizzazione della commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati (art. 42, comma 1, T.U.F. e Sez. II, Capitolo IX, punto 2, regolamento Banca d'Italia 1.7.1998)	Divisione Intermediari	2 mesi
21	Approvazione dell'aggiornamento del documento integrativo e/o del modulo di sottoscrizione allegati al prospetto informativo relativo a quote o azioni di OICR esteri armonizzati (art. 26, comma 2, del regolamento n. 11971/1999 e Sez IV, Capitolo IX, del regolamento Banca d'Italia del 1.7.1998)	Divisione Intermediari	20 gg. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, l'aggiornamento è autorizzato entro 2 mesi

[1] Questo procedimento sostituirà il precedente dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II, III e IV del regolamento n. 11522. Tale data sarà stabilita con delibera della Consob ai sensi dell'art. 99, comma 2, dello stesso regolamento.

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
22	Autorizzazione alla pubblicazione della nota integrativa in caso di domanda di quotazione di quote di fondi chiusi presentata entro dodici mesi dalla chiusura della sollecitazione (artt.52, 55 e 60, comma 1, del regolamento n. 11971/1999)	Divisione Intermediari	2 mesi
23	Autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati (art. 63, commi 1 e 3, T.U.F.)	Divisione Mercati	120 gg.
24	Approvazione delle modifiche del regolamento del mercato (art. 63, commi 2 e 3, T.U.F.)	Divisione Mercati	60 gg.
25	Verifica che le modifiche statutarie della società di gestione del mercato non contrastino con i requisiti previsti dall'art. 61 T.U.F. (art. 73, comma 3, T.U.F.)	Divisione Mercati	45 gg.
26	Riconoscimento di mercati esteri di strumenti finanziari diversi da quelli riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario (art. 67, comma 2, T.U.F.)	Divisione Mercati	120 gg.
27	Nulla-osta alle società di gestione che intendano chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti (art. 67, comma 3, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
28	Autorizzazione alla chiusura anticipata della procedura di commissariamento di società di gestione del mercato (art. 70, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
29	Autorizzazione del commissario ad esercitare l'azione di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo di società di gestione del mercato (art. 72, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
30	Autorizzazione del commissario a convocare le assemblee e gli altri organi di società di gestione del mercato diversi da quelli disciolti (art. 72, comma 6, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
31	Autorizzazione a promuovere azioni civili contro il commissario di società di gestione del mercato per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico (art. 72, comma 9, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
32	Approvazione del bilancio redatto dal commissario di società di gestione del mercato relativamente all'esercizio in corso all'inizio della procedura di commissariamento (art. 75, comma 2, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
33	Autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari (art. 80, comma 9, T.U.F.)	Divisione Mercati	120 gg.
34	Approvazione dei corrispettivi stabiliti dalle società di gestione accentrata per i servizi svolti (art. 81, comma 3, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
35	Autorizzazione alla chiusura anticipata della procedura di commissariamento di società di gestione accentrata di strumenti finanziari. (art. 70, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
36	Autorizzazione del/i commissario/i ad esercitare l'azione di responsabilità contro i disciolti organi amministrativi di società di gestione accentrata (art. 72, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
37	Autorizzazione del/i commissario/i a convocare le assemblee e gli altri organi di società di gestione accentrata diversi da quelli disciolti (art. 72, comma 6, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
38	Autorizzazione a promuovere azioni civili contro il/i commissario/i di società di gestione accentrata per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico (art. 72, comma 9, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
39	Approvazione del bilancio redatto dal/i commissario/i di società di gestione accentrata relativamente all'esercizio in corso all'inizio della procedura di commissariamento (art. 75, comma 2, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
40	Approvazione delle modifiche dello statuto della Monte Titoli S.p.A. (art. 10, comma 2, legge n. 289/1986, abrogato ma applicabile fino al completamento della vendita prevista dall'art. 204, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	45 gg.
41	Approvazione delle modifiche del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.A. (art. 10, comma 2, legge n. 289/1986; art. 1, comma 1, regolamento approvato con delibera n. 10771/1997)	Divisione Mercati	45 gg.
42	Approvazione, su richiesta della Monte Titoli S.p.A., di disposizioni particolari per la disciplina di fattispecie non previste dal regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali approvato con delibera n. 10771/1997 (art. 1, comma 4, regolamento approvato con delibera n. 10771/1997)	Divisione Mercati	45 gg.
43	Esenzione totale o parziale degli obblighi informativi per gli emittenti strumenti finanziari diffusi nell'ipotesi in cui le informazioni non siano rilevanti per la tutela degli investitori (art. 112, comma 1, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Mercati	90 gg.
44	Autorizzazione alla pubblicazione del prospetto quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 (art. 94, comma 3, T.U.F., art. 7, commi 2 e 4, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	40 gg.
45	Autorizzazione alla pubblicazione del prospetto nei casi in cui la sollecitazione riguardi strumenti finanziari non quotati ne' diffusi emessi da società che abbiano gia' emesso altri strumenti finanziari quotati o diffusi della stessa categoria ovvero azioni quotate o diffuse. (art. 94, comma 3, T.U.F., art. 7, comma 3, lett. a) e comma 4, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	20 gg.
46	Autorizzazione alla pubblicazione del prospetto nei casi di sollecitazione aventi ad oggetto prodotti finanziari quotati o diffusi (art. 94, comma 3, T.U.F.)	Divisione Emittenti	15 gg.
47	Autorizzazione alla pubblicazione del prospetto nei casi di sollecitazione aventi ad oggetto prodotti finanziari quotati o diffusi, ai fini del riconoscimento all'estero del prospetto pubblicato in Italia (art. 94, comma 4, T.U.F.)	Divisione Emittenti	15 gg.

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
48	Esclusione dalla pubblicazione di alcune delle informazioni previste dagli schemi di prospetto (art. 5, comma 5, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti Divisione Intermediari in caso di offerta di quote o azioni di OICR o fondi pensione	Il termine è quello previsto per l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto
49	Determinazione del contenuto del prospetto quando la sollecitazione ha ad oggetto prodotti finanziari per i quali non sono previsti appositi schemi (art. 5, comma 6, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti Divisione Intermediari in caso di offerta di quote o azioni di OICR non armonizzati	60 gg.
50	Autorizzazione alla pubblicazione di avviso di sollecitazione con forme diverse da quelle previste in via generale (art. 8, comma 1, lett. c), regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	Il termine è quello previsto per l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto
51	Riconoscimento quale prospetto per la sollecitazione di un prospetto di sollecitazione o di quotazione redatto in conformità delle direttive comunitarie e sottoposto al controllo preventivo dell'Autorità competente di uno stato membro dell'U.E. ovvero di uno stato che abbia concluso con l'U.E. un accordo di riconoscimento reciproco (art. 98, comma 1, T.U.F.; art. 10, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	15 gg.
52	Autorizzazione alla pubblicazione del supplemento da allegare al prospetto (art 11, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti Divisione Intermediari in caso di offerta di quote di OICR chiusi	5 gg.
53	Autorizzazione alla diffusione di annunci pubblicitari (art. 101, commi 1 e 2, T.U.F.; art. 19, comma 1, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti Divisione Intermediari in caso di offerta di quote o azioni di OICR o fondi pensione	10 gg.
54	Autorizzazione alla pubblicazione del documento di offerta, in caso di OPA o OPS su prodotti finanziari quotati o diffusi (art. 102, comma 2, T.U.F., art. 38, commi 1 e 2, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	15 gg.

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
55	Autorizzazione alla pubblicazione del documento d'offerta, in caso di OPA o OPS su prodotti finanziari non quotati né diffusi (art. 102, comma 2, T.U.F.; art. 38 commi 1 e 2, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	30 gg.
56	Autorizzazione alla diffusione del comunicato dell'emittente in caso di OPA o OPS (art. 103, comma 3, T.U.F.; art. 39, comma 2, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	entro il giorno precedente alla data prevista per la diffusione (come termine massimo per la diffusione è previsto il primo giorno di durata dell'offerta)
57	Accordo in merito alla durata dell'OPA o dell'OPS di strumenti finanziari non quotati (art. 40, comma 2, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	Il termine è quello previsto per l'autorizzazione alla pubblicazione del documento d'offerta
58	Esenzione dall'obbligo di offerta totalitaria nell'ipotesi di OPA preventiva parziale (art. 107, comma 1, T.U.F.)	Divisione Emittenti	15 gg. dalla pubblicazione dei risultati dell'offerta
59	Iscrizione all'Albo speciale delle società di revisione (art.161, comma 2, T.U.F.)	Divisione Emittenti	180 gg.
60	Designazione della società di revisione per la stima del valore di OICR (artt. 7, comma 1, 8 e 11-bis, comma 4, D.L. n. 512/1983, convertito in legge con modificazioni con l'art. 1, L. n. 649/1983)	Divisione Emittenti	90 gg.
61	Autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione (artt. 52 e 55, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti Divisione Intermediari se l'emittente è un OICR chiuso	2 mesi
62	Autorizzazione alla pubblicazione della nota integrativa in occasione di successive domande di ammissione a quotazione presentate dal medesimo emittente entro l'anno dalla pubblicazione del documento informativo (art. 54, comma 2, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	2 mesi
63	Autorizzazione alla pubblicazione del supplemento da allegare al prospetto di quotazione (art. 56, comma 2, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti Divisione Intermediari se l'emittente è un OICR chiuso	5 gg.
64	Autorizzazione alla pubblicazione di una nota integrativa, in luogo del prospetto di quotazione, qualora nei sei mesi precedenti la data della domanda sia stato pubblicato un prospetto relativo ad una sollecitazione sui medesimi strumenti finanziari (art. 57, comma 1, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	2 mesi

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
65	Dispensa dalla redazione del prospetto di quotazione e autorizzazione alla pubblicazione di una nota integrativa, qualora la domanda riguardi strumenti finanziari già ammessi alla quotazione ufficiale in altri Stati membri dell'U.E. da meno di sei mesi (art. 57, comma 2, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	2 mesi
66	Esenzione totale o parziale dalla redazione del prospetto di quotazione qualora un emittente, con azioni negoziate da almeno due anni in un mercato regolamentato diverso dalla borsa, presenti domanda per la quotazione in borsa delle azioni e di altri strumenti finanziari (art. 57, comma 3, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	2 mesi
67	Esenzione dalla redazione del prospetto di quotazione e autorizzazione alla pubblicazione di una nota integrativa per l'ammissione a quotazione degli strumenti finanziari di emittenti che soddisfano le condizioni di cui all'art. 6, § 4, lett. a) e b) della direttiva n. 80/390/CEE (art. 57, comma 4, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	2 mesi
68	Autorizzazione alla pubblicazione, quale prospetto di quotazione, del prospetto redatto in occasione di una quotazione o di una sollecitazione effettuata in uno Stato dell'UE, in conformità delle direttive comunitarie e approvato dall'Autorita' competente. (art. 113, comma 3, del T.U.F., art. 58, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	2 mesi
69	Autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione valido anche per la sollecitazione (art. 63, comma 1, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	2 mesi
70	Autorizzazione alla pubblicazione di un documento informativo sull'emittente per un'operazione di sollecitazione finalizzata alla quotazione, nel caso l'emittente non abbia strumenti finanziari quotati o diffusi (art. 63, comma 2, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	40 gg.
71	Autorizzazione alla pubblicazione della nota integrativa nel caso di avvenuta pubblicazione di un documento informativo sull'emittente (art. 63, comma 2, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	20 gg.
72	Autorizzazione alla pubblicazione del documento informativo sull'emittente relativo all'ammissione a quotazione di obbligazioni emesse da banche ed enti sovranazionali e covered warrants (art. 61, comma 2, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	20 gg.
73	Autorizzazione alla pubblicazione del supplemento da allegare al documento informativo dell'emittente di obbligazioni emesse da banche ed enti sovranazionali e covered warrants (art. 61, comma 2, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	5 gg.
74	Autorizzazione alla pubblicazione della nota integrativa allegata alla domanda di ammissione a quotazione di obbligazioni emesse da banche ed enti sovranazionali e covered warrants (art. 61, comma 3, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	10 gg.

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
75	Decisione sul reclamo avverso la richiesta di divulgazione di dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico presentato dagli emittenti quotati e dai soggetti che li controllano (art. 114, comma 4, T.U.F.)	Divisione Emittenti Divisione Mercati nel caso di informazioni su fatti rilevanti di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, regolamento n. 11971/1999	7 gg.
76	Decisione sul reclamo avverso la richiesta di divulgazione di dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico presentato dagli emittenti strumenti finanziari diffusi (art. 114, comma 4, T.U.F. , per rinvio dell'art. 116, comma 1, T.U.F.)	Divisione Emittenti Divisione Mercati nel caso di informazioni su fatti rilevanti di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, regolamento n. 11971/1999	7 gg.
77	Decisione sul reclamo avverso la richiesta di divulgazione di dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico presentato dagli emittenti prodotti finanziari oggetto di sollecitazione all'investimento, dagli offerenti, dai controllanti di questi ultimi, dalle società da essi controllate, dai soggetti incaricati del collocamento e dai soggetti che svolgono servizi collegati all'emissione o al collocamento (art. 114, comma 4, T.U.F., per rinvio dell'art. 97, comma 1, T.U.F.; art. 97, comma 2, T.U.F. e art. 16, comma 1, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti Divisione Mercati per la materia di cui all'art. 15, regolamento n. 11971/1999 Divisione Intermediari in caso di offerta di quote o azioni di OICR o fondi pensione	7 gg.
78	Decisione sul reclamo avverso la richiesta di divulgazione di dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico presentato dagli emittenti prodotti finanziari oggetto di OPA o OPS, agli offerenti, ai controllanti di questi ultimi, alle società da essi controllate ed ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni (art. 114, comma 4, T.U.F., per rinvio dell'art. 103, comma 2, T.U.F.; art. 103, comma 5, T.U.F. e art. 41, comma 4, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti Divisione Mercati per la materia di cui all'art. 41, comma 1, lett. b), regolamento n. 11971/1999	7 gg.

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
79	Richiesta di informazioni integrative e di particolari modalità di diffusione dei prospetti e dei moduli di delega in caso di sollecitazione delle deleghe di voto (art. 144, comma 2, lett. a), T.U.F.; art. 134, commi 4 e 5, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	5 gg. lavorativi dal ricevimento della documentazione relativa alla sollecitazione
80	Richiesta di informazioni integrative di particolari modalità di diffusione dei prospetti e dei moduli di delega in caso di raccolta delle deleghe di voto promossa dall'associazione di azionisti (art. 144, comma 2, lett. a), T.U.F.; art. 136, commi 2 e 3, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	5 gg. lavorativi dal ricevimento della documentazione relativa alla raccolta deleghe
81	Decisione sulla richiesta di definizione del procedimento disciplinare entro cinque mesi formulata dal dipendente sospeso in via cautelare (art 70, comma 6, I parte, e art. 75, comma 6, II parte, Regolamento del personale)	Divisione Risorse	5 mesi dalla data di ricezione della notifica
82	Cessazione del rapporto di impiego (artt. 82 e 83, I parte, e artt. 86 e 87 II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	30 gg. in caso di dimissioni volontarie 120 gg. in caso di cessazione a domanda per inabilità
83	Decisione sul ricorso avverso il rapporto valutativo sulle prestazioni (artt. 47, I e II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	90 gg.
84	Riconoscimento della costituzione della rappresentanza sindacale aziendale (art. 1, Convenzione per i diritti sindacali siglata con le Organizzazioni Sindacali aziendali)	Divisione Risorse	60 gg.
85	Riconoscimento a domanda della dipendenza di malattie o infortuni da causa di servizio (artt. 35, comma 1, I e II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	60 gg.
86	Decisione sulla richiesta di indennizzo (artt. 35, comma 5, I e II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	120 gg.
87	Decisione sulla richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute per malattie o infortuni dipendenti da causa di servizio (artt. 35, commi 3 e 4, I e II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	60 gg.
88	Autorizzazione del personale allo svolgimento di attività compatibili (artt. 20, I parte, e 19, II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	60 gg.
89	Autorizzazione di aspettative per impieghi all'estero (artt. 39 e 97, I parte, art. 39, II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	60 gg.
90	Autorizzazione di aspettative per frequenza di corsi di studio (artt. 40, I e II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	60 gg.
91	Autorizzazione di aspettative per motivi particolari (artt. 41, I e II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	30 gg.
92	Decisione sulla richiesta di trasferimento di sede (art. 60, comma 1, I parte, e art. 65 comma 1, II parte, regolamento del personale; Disciplina dei trasferimenti a domanda motivata ad altra sede di servizio di cui alla Comunicazione al personale del 16.12.1999)	Divisione Risorse	31 gennaio di ogni anno

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
93	Distacco di dipendenti Consob presso Amministrazioni dello Stato o enti pubblici (art. 59, comma 2, I parte, e art. 64, comma 2, II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	90 gg.
94	Distacco presso la Consob di dipendenti di altre Amministrazioni o enti pubblici, anche economici (delibera n. 11412/1998)	Divisione Risorse	90 gg.
95	Liquidazione delle anticipazioni del T.F.R. (L. n. 297/82; D.P.C.M. 27 maggio 1994)	Divisione Risorse	180 gg.
96	Riscatto di anzianità convenzionali ai fini del trattamento di quiescenza (artt. 8, 9, 10, 10-bis, regolamento di quiescenza)	Divisione Risorse	180 gg.
97	Riconoscimento di anzianità convenzionali ai fini del trattamento economico (art. 127, I parte, e art. 128, II parte, regolamento del personale; L. n. 958/86; L. n. 336/70)	Divisione Risorse	90 gg.
98	Decisione sulle istanze relative al rapporto di lavoro a tempo parziale (Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale Consob comunicata al personale il 27.7.1995)	Divisione Risorse	90 gg.
	FASI		
99	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle SIM a prestare servizi in Paesi extracomunitari (art. 26 T.U.F.; sez. II, par. 2.1., e sez. III, par. 2.1. Provvedimento Banca d'Italia 29.11.1996)	Divisione Intermediari	30 gg.
100	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle banche extracomunitarie all'esercizio in Italia di servizi di investimento senza stabilimento di succursali (art. 16, comma 4, T.U.B., per rinvio dell'art. 29 T.U.F.)	Divisione Intermediari	30 gg.
101	Comunicazione all'organismo di eventuali elementi ostativi alla cancellazione del promotore (art. 92, comma 4, regolamento n. 11522/1998)[2]	Divisione Intermediari	10 gg. dal ricevimento della proposta
102	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle SGR all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e di gestione individuale di portafogli di investimento (art. 34, comma 1, T.U.F.; Cap. I, Sez. VII, Par. 2., Provvedimento Banca d'Italia del 1° luglio 1998)	Divisione Intermediari	21 gg.
103	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle operazioni di fusione o di scissione delle SGR (art. 34, comma 4, T.U.F.)	Divisione Intermediari	21 gg.
104	Parere alla Banca d'Italia ai fini della valutazione di ipotesi di affidamento a terzi della funzione di controllo interno delle SGR (Cap. VII, Sez. III, Par. 3., provvedimento Banca d'Italia del 1° luglio 1998)	Divisione Intermediari	21 gg.
105	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione all'offerta in Italia di quote/azioni di OICR esteri non armonizzati (art. 42, comma 5, T.U.F.)	Divisione Intermediari	30 gg.

[2]Tale previsione entrerà in vigore dalla data prevista nella delibera di cui all'art. 99, comma 2, del regolamento n. 11522.

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
106	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione alla costituzione delle SICAV (art. 43, comma 1, T.U.F.; cap. V, sez. VI, par. 2., Provvedimento Banca d'Italia del 1° luglio 1998)	Divisione Intermediari	21 gg.
107	Parere alla Banca d'Italia ai fini del nulla-osta relativo ai progetti di fusione o di scissione delle SICAV (art. 49, comma 3, T.U.F.)	Divisione Intermediari	21 gg.
108	Parere alla Banca d'Italia ai fini del divieto di cui all'art. 51, comma 2, T.U.F. nelle materie di sua competenza (art. 51, comma 2, T.U.F.)	Divisione Intermediari	20 gg.
109	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 52, comma 2, T.U.F. nelle materie di sua competenza (art. 52, comma 2, T.U.F.)	Divisione Intermediari	20 gg.
110	Parere al Ministero del tesoro ai fini del riconoscimento dei sistemi di indennizzo a tutela degli investitori (art. 59, comma 1, T.U.F.; art. 2, comma 5, D.M. n. 485/1997)	Divisione Intermediari	60 gg.
111	Parere al Ministero del tesoro ai fini della proroga del termine di rimborso da parte dei sistemi di indennizzo (art. 6, comma 2, D.M. n. 485/1997)0	Divisione Intermediari	45 gg.
112	Parere al Ministero del tesoro ai fini dell'autorizzazione dei sistemi di indennizzo ad escludere gli intermediari aderenti (art. 8, comma 2, D.M. n. 485/1997)	Divisione Intermediari	45 gg.
113	Parere al Ministero del tesoro ai fini dell'approvazione delle modifiche dello statuto e del regolamento operativo dei sistemi di indennizzo (art. 11, comma 1, D.M. n. 485/1997)	Divisione Intermediari	45 gg.
114	Parere al Ministero del tesoro ai fini dell'approvazione delle modifiche dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia (art. 12, comma 5, del D.M. n. 485/1997)	Divisione Intermediari	45 gg.
115	Parere al Ministero del tesoro ai fini della proroga del termine di decadenza dalla carica di agente di cambio in presenza di comprovati motivi di salute (art. 201, comma 9, T.U.F.)	Divisione Intermediari	30 gg.
116	Intesa con la Covip ai fini dell'autorizzazione alla costituzione ed all'esercizio di fondi pensione aperti da parte di SIM e SGR autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di portafogli d'investimento (art. 9, comma 3, d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124; deliberazione Covip 27 gennaio 1998)	Divisione Intermediari	30 gg.
117	Parere al Ministro del tesoro ai fini dell'autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato (art. 66, comma 1, T.U.F.; art. 2, comma 1, D.M. n. 219/1999)	Divisione Mercati	30 gg.
118	Parere al Ministro del tesoro ai fini dell'approvazione dei regolamenti dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato e delle successive modifiche (art. 66, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	45 gg.
119	Parere al Ministro del tesoro ai fini della verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione di mercati all'ingrosso di titoli di Stato non contrastino con i requisiti previsti dall'art. 61 T.U.F. (art. 7, comma 2, D.M. n. 219/1999)	Divisione Mercati	45 gg.

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
120	Parere al Ministero del tesoro al fine della promozione degli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni (art. 9, comma 4, D.M. n. 219/1999)	Divisione Mercati	20 gg.
121	Parere al Ministero del tesoro ai fini della richiesta alla società di gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato di modifiche della regolamentazione del mercato idonee ad eliminare le disfunzioni riscontrate (art. 7, comma 4, D.M. n. 219/1999)	Divisione Mercati	45 gg.
122	Intesa con la Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione della società di gestione del servizio di compensazione e liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati (art. 69, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	45 gg.
123	Parere al Ministero del tesoro ai fini della sospensione o del divieto di scambi all'ingrosso di titoli di Stato (art. 78, comma 3, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
	SEZIONE II **PROCEDIMENTI D'UFFICIO DI IMPUGNAZIONE**		
124	Impugnazione delle delibere assembleari delle SIM, delle SGR e delle SICAV in caso di inosservanza del divieto di esercizio del diritto di voto (art. 14, comma 6, e art. 16, comma 3, T.U.F.)	Divisione Intermediari	6 mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, 6 mesi dall'iscrizione
125	Impugnazione delle delibere assembleari delle società di gestione dei mercati e delle società di gestione accentrata in caso di inosservanza del divieto di esercizio del diritto di voto (art. 61, comma 8, e art. 14, comma 6, per rinvio dell'art. 80, comma 8, T.U.F..)	Divisione Mercati	6 mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, 6 mesi dall'iscrizione
126	Impugnazione delle delibere assembleari in caso di inosservanza del divieto di esercizio del diritto di voto (artt. 110, 120, comma 5, 121, comma 6, 122, comma 4, T.U.F.)	Divisione Emittenti	6 mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, 6 mesi dall'iscrizione
127	Impugnazione delle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio (art. 157, comma 2, T.U.F.)	Divisione Emittenti	6 mesi dal deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato c/o l'ufficio del registro delle imprese
128	Richiesta al Tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione (art. 157 , comma 2, T.U.F.)	Divisione Emittenti	6 mesi dal deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato c/o l'ufficio del registro delle imprese

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
	SEZIONE III **PROCEDIMENTI D'UFFICIO SANZIONATORI**		
	PROCEDIMENTI		
129	Irrogazione di sanzioni ai promotori finanziari (art. 196, comma 2, T.U.F.)	Divisione Intermediari	180 gg.
130	Adozione nei confronti di società di revisione dei provvedimenti di: - sospensione del partner - divieto temporaneo di acquisizione di nuovi incarichi - cancellazione dall'Albo (art.163, commi 1 e 2, lett. a) e c), T.U.F.)	Divisione Emittenti	180 gg.
131	Procedimenti disciplinari (Titolo X, regolamento del personale)	Divisione Risorse	365 gg. dalla data dell'ultima contestazione degli addebiti
132	Procedimenti disciplinari che comportano la liquidazione dell'assegno alimentare (artt. 66 e 75, comma 6, I parte, e artt. 71 e 80, comma 6, II parte, egolamento del personale)	Divisione Risorse	400 gg. dalla data dell'ultima contestazione degli addebiti. Il termine è comprensivo della liquidazione dell'assegno alimentare
	FASI		
133	Proposta al Ministero del tesoro di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di intermediari di cui agli artt. 188, 189 e 190 del T.U.F.	Divisione Intermediari	180 gg.
134	Proposta al Ministero del tesoro di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di mercati di cui agli artt. 189 e 190 del T.U.F.	Divisione Mercati	120 gg.
135	Proposta al Ministero del Tesoro di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di sollecitazione all'investimento di cui all'art.191del T.U.F.	Divisione Emittenti Divisione Intermediari in caso di offerta di quote o azioni di OICR o fondi pensione Divisione Mercati per violazione delle disposizioni di cui all'art. 15, regolamento n. 11971/1999	180 gg.

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
136	Proposta al Ministero del Tesoro di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di offerte pubbliche di acquisto e scambio di cui all'art. 192 del T.U.F.	Divisione Emittenti Divisione Mercati per violazione delle disposizioni di cui all'art. 41, comma 1, lett. b), regolamento n. 11971/1999	180 gg.
137	Proposta al Ministero del Tesoro di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di informazione societaria di cui all'art.193, comma 1, del T.U.F.	Divisione Emittenti Divisione Intermediari per violazione delle disposizioni in tema di prospetto di quotazione di OICR chiusi Divisione Mercati per violazione delle disposizioni in tema di informazione su fatti rilevanti di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, regolamento n.11971/1999	180 gg.
138	Proposta al Ministero del Tesoro di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di partecipazioni rilevanti, partecipazioni reciproche e patti parasociali di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.F.	Divisione Emittenti	180 gg.
139	Proposta al Ministero del Tesoro di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei sindaci di cui all'art. 193, comma 3, lett. a), T.U.F.	Divisione Emittenti	180 gg.
140	Proposta al Ministero del Tesoro di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli amministratori delle società di revisione di cui all'art. 193, comma 3, lett. b), del T.U.F.	Divisione Emittenti	180 gg.
141	Proposta al Ministero del Tesoro per di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di deleghe di voto di cui all'art.194 del T.U.F.	Divisione Emittenti	180 gg.

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
	SEZIONE IV **PROCEDIMENTI D'UFFICIO ATTIVATI SULLA BASE DEL CONTROLLO CONTINUATIVO DI REALTA' IN COSTANTE EVOLUZIONE E PROCEDIMENTI DI NATURA CAUTELARE O URGENTE**		
	PROCEDIMENTI		
142	Sospensione dei membri delle commissioni regionali (art. 6, comma 2, regolamento n. 10629/1997) Sospensione dei membri delle commissioni territoriali (art. 81, comma 3, regolamento n. 11522/1998)[3]	Divisione Intermediari	———
143	Interventi sugli organi collegiali dei soggetti abilitati (art. 7, comma 1, lett. a), b) e c), T.U.F.)	Divisione Intermediari	———
144	Sospensione o limitazione temporanea del rimborso delle quote o azioni di OICR (art. 7, comma 3, T.U.F.)	Divisione Intermediari	———
145	Ordine alle SIM, alle imprese di investimento e alle banche extracomunitarie, alle SGR, alle SICAV e alle banche autorizzate alla prestazione di servizi di investimento aventi sede in Italia di porre termine alle irregolarità (art. 51, comma 1, T.U.F.)	Divisione Intermediari	———
146	Divieto alle SIM, alle imprese di investimento ed alle banche extracomunitarie, alle SGR, alle SICAV ed alle banche autorizzate alla prestazione di servizi di investimento aventi sede in Italia di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze degli intermediari (art. 51, comma 2, T.U.F.)	Divisione Intermediari	———
147	Ordine alle imprese di investimento comunitarie, alle banche comunitarie ed alle società finanziarie previste dall'art. 18, comma 2, T.U.B. di porre termine alle irregolarità (art. 52, comma 1, T.U.F.)	Divisione Intermediari	———
148	Adozione nei confronti delle imprese di investimento comunitarie, delle banche comunitarie e delle società finanziarie di cui all'art. 18, comma 1, T.U.B. dei provvedimenti di cui all'art. 52, comma 2, T.U.F. (art. 52, comma 2, T.U.F.)	Divisione Intermediari	———
149	Sospensione degli organi di amministrazione delle SIM, delle SGR e delle SICAV (art. 53, commi 1 e 6, T.U.F.)	Divisione Intermediari	———
150	Nomina del commissario incaricato della gestione di SIM, SGR e SICAV (art. 53, comma 1, T.U.F.)	Divisione Intermediari	———
151	Disposizione di speciali cautele e limitazioni per la gestione commissariale di SIM, SGR e SICAV (art. 53, comma 2, del T.U.F.)	Divisione Intermediari	———
152	Adozione del provvedimento di commissariamento nei confronti delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie (art. 53, comma 5, T.U.F.)	Divisione Intermediari	———

[3]Questoprocedimento sostituirà il precedente dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II, III e IV del regolamento n. 11522. Tale data sarà stabilita con delibera della Consob ai sensi dell'art. 99, comma 2, dello stesso regolamento.

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
153	Sospensione e divieto dell'offerta di quote/azioni di OICR esteri (art. 54, T.U.F.)	Divisione Intermediari	————
154	Sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di promotore finanziario (art. 55, commi 1 e 2, T.U.F)	Divisione Intermediari	————
155	Sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale (art. 201, comma 14, T.U.F.)	Divisione Intermediari	————
156	Nomina del commissario incaricato della gestione dell'attività dell'agente di cambio sospeso (art. 201, comma 14, T.U.F.)	Divisione Intermediari	————
157	Disposizione di speciali cautele e limitazioni per la gestione delle attività dell'agente di cambio sospeso (art. 53, comma 2, T.U.F., per rinvio dell'art. 201, comma 14, T.U.F.)	Divisione Intermediari	————
158	Dichiarazione dell'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, dei partecipanti ai servizi di compensazione e liquidazione di cui all'art. 69 T.U.F. o dei partecipanti ai sistemi di compensazione e garanzia di cui all'art. 70 T.U.F. (art. 72, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	————
159	Nomina del/i commissario/i incaricato/i della liquidazione delle insolvenze di mercato (art. 72, comma 3, T.U.F.)	Divisione Mercati	————
160	Richiesta alla società di gestione di apportare alla regolamentazione del mercato modifiche idonee ad eliminare le disfunzioni riscontrate (art. 73, comma 4, T.U.F.)	Divisione Mercati	————
161	Adozione dei provvedimenti necessari e urgenti al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori (art. 74, comma 3, T.U.F.)	Divisione Mercati	————
162	Proroghe del termine della procedura di commissariamento della società di gestione del mercato (art. 70, comma 6,T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	————
163	Prescrizione di speciali cautele e limitazioni nella gestione della società di gestione del mercato da parte del commissario (art. 72, comma 4, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	————
164	Trasferimento temporaneo o definitivo della gestione del mercato ad altra società (art. 75, comma 4, T.U.F.)	Divisione Mercati	————
165	Sospensione o divieto di scambi organizzati di strumenti finanziari (art. 78, commi 2, lett. *b)*, e 3, T.U.F.)	Divisione Mercati	————
166	Richiesta alla società di gestione accentrata di apportare alla regolamentazione dei servizi modifiche idonee ad eliminare le disfunzioni riscontrate (art. 82, comma 2, T.U.F.)	Divisione Mercati	————
167	Proroghe del termine della procedura di commissariamento della società di gestione accentrata (art. 70, comma 6, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	————

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
168	Prescrizione di speciali cautele e limitazioni nella gestione della società di gestione accentrata da parte del/i commissario/i straordinario/i (art. 72, comma 4, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	———
169	Sospensione o esclusione degli intermediari dal sistema di gestione accentrata (art. 25, comma 1, regolamento n. 11768/1998)	Divisione Mercati	———
170	Sospensione cautelare o divieto della sollecitazione all'investimento (art. 99, lett. a)e b), e art. 101, comma 3, lett. c), T.U.F.)	Divisione Emittenti Divisione Intermediari in caso di offerta di quote o azioni di OICR o fondi pensione	———
171	Sospensione cautelare o divieto di diffusione dell'annuncio pubblicitario (art. 101, comma 3, lett. a) e b), T.U.F.)	Divisione Emittenti Divisione Intermediari in caso di offerta di quote o azioni di OICR o fondi pensione	———
172	Proroga della durata dell'offerta pubblica di acquisto o scambio (art. 40, comma 2, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	———
173	Sospensione cautelare o dichiarazione di decadenza di OPA e OPS (art. 102, comma 3, lett. a) e b), T.U.F.)	Divisione Emittenti	———
174	Richiesta agli emittenti quotati e ai soggetti che li controllano di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione al pubblico (art.114, comma 3, T.U.F.)	Divisione Emittenti Divisione Mercati in caso di informazioni su fatti rilevanti di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, regolamento n. 11971/1999	———
175	Richiesta agli emittenti strumenti finanziari diffusi di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione al pubblico (art. 114, comma 3, T.U.F., per rinvio dell'art. 116, comma 1, T.U.F.)	Divisione Emittenti Divisione Mercati in caso di informazioni su fatti rilevanti di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, regolamento n. 11971/1999	———

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
176	Richiesta agli emittenti prodotti finanziari oggetto di sollecitazione all'investimento, agli offerenti, ai controllanti di questi ultimi, alle società da essi controllate, ai soggetti incaricati del collocamento ed a quelli che svolgono servizi connessi all'emissione e al collocamento, di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione al pubblico (art. 114, comma 3, T.U.F., per rinvio dell'art. 97, comma 1, T.U.F.; art. 97, comma 2, T.U.F. e art. 16, comma 1, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti Divisione Mercati per la materia di cui all'art. 15, regolamento n. 11971/1999 Divisione Intermediari in caso di offerta di quote o azioni di OICR o fondi pensione	———
177	Richiesta agli emittenti prodotti finanziari oggetto di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, agli offerenti, ai controllanti di questi ultimi, alle società da essi controllate ed ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione al pubblico (art. 114, comma 3, T.U.F., per rinvio dell'art. 103, comma 2, T.U.F.; art. 103, comma 5, T.U.F. e art. 41, comma 4, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti Divisione Mercati per la materia di cui all'art. 41, comma 1, lett. b), regolamento n. 11971/1999	———
178	Richiesta di diffusione di precisazioni e chiarimenti a seguito della pubblicazione dell'avviso di sollecitazione di deleghe di voto (art. 134, comma 10, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	———
179	Richiesta di diffusione di precisazioni e chiarimenti a seguito della pubblicazione dell'avviso di raccolta delle deleghe di voto promossa da associazioni di azionisti (art. 136, comma 6, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	———
180	Divieto di svolgere attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe (art. 144, comma 2, lett. b), T.U.F.)	Divisione Emittenti	———
181	Denuncia al Tribunale, ai sensi dell'art. 2409 c.c., del fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri dei sindaci (art. 152, comma 2, T.U.F.)	Divisione Emittenti	———
182	Sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione (art. 75, I parte, e art. 80, II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	———
183	Sospensione dal servizio e dalla retribuzione a seguito di provvedimento penale (art. 78, I parte e art. 83, II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	———
184	Assoggettamento in via cautelare a ritenuta della retribuzione del dipendente ovvero di tutto quanto possa a lui competere in caso di cessazione dal servizio (art. 22, I parte, e art. 21, II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	———
	FASI		

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
185	Proposta alla Banca d'Italia di sospensione del diritto di voto inerente ad una partecipazione qualificata in una SIM, in una SGR o in una SICAV (art. 16, comma 2, T.U.F.)	Divisione Intermediari	———
186	Proposta al Ministero del tesoro di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo delle SIM, delle SGR e delle SICAV nonché delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie (art. 56, commi 1 e 2, T.U.F.)	Divisione Intermediari	———
187	Proposta al Ministero del tesoro di revoca dell'autorizzazione e liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle SGR e delle SICAV nonché delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie (art. 57, commi 1 e 2, T.U.F.)	Divisione Intermediari	———
188	Proposta al Ministero del tesoro di liquidazione coatta amministrativa delle succursali italiane di imprese d'investimento comunitarie alle quali sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente (art. 58, comma 1, T.U.F.)	Divisione Intermediari	———
189	Proposta al Ministero del tesoro di cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale (art. 201, comma 15, T.U.F.)	Divisione Intermediari	———
190	Proposta al Ministero del tesoro di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 201, comma 16, T.U.F. (art. 201, comma 16, T.U.F.)	Divisione Intermediari	———
191	Proposta al Ministero del tesoro ai fini dello scioglimento degli organi amministrativi e di controllo e della revoca dell'autorizzazione delle società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato (art. 9, comma 5, D. M. n. 219/1999)	Divisione Mercati	———
192	Proposta al Ministero del tesoro di scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione del mercato (art. 75, commi 1 e 5, T.U.F.)	Divisione Mercati	———
193	Proposta al Ministro del tesoro di proroga della procedura di commissariamento di società di gestione del mercato (art. 70, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	———
194	Proposta al Ministero del tesoro di revoca dell'autorizzazione all'esercizio di mercati regolamentati (art. 75, commi 2 e 5, T.U.F.)	Divisione Mercati	———
195	Proposta al Ministero del tesoro di scioglimento della società di gestione del mercato (art. 75, commi 3 e 5, T.U.F.)	Divisione Mercati	———
196	Proposta al Ministero del tesoro di scioglimento degli organi amministrativi della società di gestione accentrata (art. 83, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	———
197	Proposta al Ministro del tesoro di proroga della procedura di commissariamento di società di gestione accentrata di strumenti finanziari (art. 70, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	———

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
	SEZIONE V **ALTRI PROCEDIMENTI D'UFFICIO**		
	PROCEDIMENTI		
198	Pronuncia di decadenza dalla carica degli esponenti aziendali delle SIM, delle SGR e delle SICAV (art. 13, comma 3, T.U.F.)	Divisione Intermediari	30 gg.
199	Dichiarazione di sospensione dalla carica degli esponenti aziendali delle SIM, delle SGR e delle SICAV (art. 13, comma 4, T.U.F.)	Divisione Intermediari	30 gg.
200	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione delle SIM che non abbiano iniziato o abbiano interrotto l'esercizio di servizi autorizzati (art. 19, comma 3, T.U.F.; art. 13, comma 3, regolamento n. 11522/1998)	Divisione Intermediari	30 gg.
201	Variazione degli elementi identificativi dei soggetti iscritti all'albo delle SIM, alla sezione speciale dell'albo e nell'elenco ad esso allegato	Divisione Intermediari	30 gg.
202	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione delle imprese di investimento comunitarie che non abbiano iniziato o abbiano interrotto l'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento (art. 13, comma 3, regolamento n. 11522/1998, per rinvio dell'art. 23, comma 9, del medesimo regolamento)	Divisione Intermediari	30 gg.
203	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie che non abbiano iniziato o abbiano interrotto l'esercizio di servizi autorizzati (art. 13, comma 3, regolamento n. 11522/1998, per rinvio dell'art. 20 del medesimo regolamento)	Divisione Intermediari	30 gg.
204	Variazione degli elementi identificativi dei promotori iscritti all'albo (art. 12, comma 3, regolamento n. 10629/1997)	Divisione Intermediari	60 gg.
205	Cancellazione dall'albo dei promotori finanziari per perdita di uno dei requisiti di iscrizione o per mancato pagamento del contributo di vigilanza (art.18, comma 1, lett. b), regolamento n. 10629/1997)	Divisione Intermediari	90 gg. se la cancellazione consegue all'accertamento del relativo presupposto da parte della Commissione Regionale 60 gg. se il presupposto viene rilevato direttamente dalla Consob
206	Nomina dei membri delle commissioni regionali (art. 5, commi 1 e 3, regolamento n. 10629/1997) Nomina dei membri delle commissioni territoriali [4] (art. 80, commi 1, 2 e 3, regolamento n. 11522/1998)	Divisione Intermediari	90 gg.

[4] Questo procedimento sostituirà il precedente dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II, III e IV del regolamento n. 11522. Tale data sarà stabilita con delibera della Consob ai sensi dell'art. 99, comma 2, dello stesso regolamento.

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
207	Nomina dei sostituti temporanei dei membri delle commissioni regionali sospesi (art. 6, comma 4, regolamento n. 10629/1997) Nomina dei sostituti temporanei dei membri delle commissioni territoriali sospesi [5] (art. 81, comma 3, regolamento n. 11522/1997)	Divisione Intermediari	90 gg.
208	Dichiarazione di decadenza dall'ufficio dei membri delle commissioni regionali (art. 7, commi 1 e 2, regolamento n. 10629/1997) Dichiarazione di decadenza dall'ufficio dei membri delle commissioni territoriali[5] (art. 81, commi 1 e 3, regolamento n. 11522/1998)	Divisione Intermediari	90 gg.
209	Determinazione dell'indennità spettante al commissario incaricato della gestione dell'attività di SIM, SGR e SICAV (art. 53, comma 3, T.U.F.)	Divisione Intermediari	30 gg.
210	Determinazione dell'indennità spettante al commissario incaricato della gestione dell'attività dell'agente di cambio sospeso (art. 53, comma 3, T.U.F., per rinvio dell'art. 201, comma 14, T.U.F.)	Divisione Intermediari	30 gg.
211	Pronuncia di decadenza dalla carica degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati (art. 61, comma 3, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
212	Dichiarazione di sospensione dalla carica degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati (art. 61, comma 4, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
213	Determinazione dell'indennità spettante al/i commissario/i incaricato/i della liquidazione delle insolvenze di mercato (art. 72, comma 3, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
214	Pronuncia di decadenza dalla carica degli esponenti aziendali delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari (art. 13, comma 3, T.U.F., per rinvio dell'art. 80, comma 4, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
215	Dichiarazione di sospensione dalla carica degli esponenti aziendali delle società di gestione accentrata (art. 13, comma 3, del T.U.F., per rinvio dell'art. 80, comma 5, del T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
216	Nomina di un sindaco effettivo della Monte Titoli S.p.A. (art.13, legge n. 289/1986, abrogato, ma applicabile fino al completamento della vendita prevista dall'art. 204, comma 1, T.U.F.)	Divisione Mercati	30 gg.
217	Determinazione di una soglia superiore al 90% ai fini dell'obbligo di OPA residuale (art. 112, T.U.F. e art. 50, comma 2, lett. a), regolamento n. 11971/1999)	Divisione Mercati	45 gg.

[5] Questo procedimento sostituirà il precedente dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II, III e IV del regolamento n. 11522. Tale data sarà stabilita con delibera della Consob ai sensi dell'art. 99, comma 2, dello stesso regolamento.

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
218	Determinazione del prezzo dell'OPA residuale (art. 108, T.U.F.; art. 50, comma 3, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	120 gg. dal ricevimento degli elementi di cui all'art. 50, comma 4, del regolamento n. 11971/1999
219	Richiesta agli emittenti azioni quotate di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione (art. 70, comma 3, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	2 gg. lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista dall'artt. 2501- *sexies*, n. 1) e 3), 2504- *octies* e 2504- *novies* c.c.
220	Richiesta agli emittenti azioni quotate di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo in caso di acquisizioni o cessioni (art. 71, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	30 gg. dal ricevimento del comunicato stampa ai sensi dell'art. 66, comma 2, del regolamento n. 11971/1999
221	Determinazione delle soglie percentuali che danno luogo agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni per le società i cui statuti prevedono limiti al possesso azionario (art. 117, comma 2, regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti	60 gg.
222	Conferimento d'ufficio dell'incarico di revisione e determinazione del corrispettivo (art.159, comma 6, T.U.F. e art. 148 regolamento n. 11971/1999)	Divisione Emittenti Divisione Intermediari in caso di conferimento di incarico di revisione nei confronti di SIM, SGR e SICAV	45 gg. dalla scadenza dei termini di cui all'art. 148 del regolamento n. 11971/1999
223	Variazione dell'Albo speciale delle società di revisione (art.161, comma 1, T.U.F.)	Divisione Emittenti	60 gg.
224	Cancellazione dall'Albo speciale delle società di revisione per il venir meno dei requisiti (art.163, comma 2, lett. b), T.U.F.)	Divisione Emittenti	10 mesi (comprensivo del termine massimo di 6 mesi assegnato dalla Consob per il ripristino dei requisiti)
225	Cancellazione dall'Albo speciale delle società di revisione che non abbiano svolto incarichi legali per cinque anni (art. 163, comma 3, T.U.F.)	Divisione Emittenti	90 gg.
226	Approvazione di bandi di concorso per assunzione di personale di ruolo e di avvisi di selezione per assunzioni di personale a contratto	Divisione Risorse	———
227	Concorsi pubblici (artt. 6-17, I e II parte, regolamento del personale; art. 2, legge n. 216/1974; art. 58, comma 6 e seguenti d. lgs. n. 29/1993 modif. da d. lgs. n. 80/1998; D.P.R. n. 487/1994)	Divisione Risorse	365 gg dalla data di scadenza del bando; il termine comprende la nomina in prova dei vincitori

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
228	Selezioni pubbliche per assunzioni a contratto (art. 2, legge n. 216/1974; art. 58, comma 6 e seguenti, d. lgs. n. 29/1993 modif. da d. lgs. n. 80/1998; delibera n. 11412/1998 recante la normativa generale dei contratti)	Divisione Risorse	365 gg. dalla data di scadenza dell'avviso di selezione; il termine comprende la stipula del contratto
229	Rimozione della sospensione cautelare (art. 76, commi 1 e 2, I parte, e art. 81, commi 1 e 2, II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	60 gg. dalla comunicazione della sentenza di assoluzione passata in giudicato
230	Reintegrazione del dipendente assolto a seguito di giudizio penale di revisione (art. 78, comma 4, I parte, e art. 83, comma 4, II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	60 gg. dalla comunicazione della sentenza di assoluzione
231	Cessazione del rapporto di impiego (artt. 81, 84, 85, 86, I parte, e artt. 85, 88, 89, 90 II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	120 gg.
232	Conferimento delle promozioni in occasione delle sessioni di avanzamento e inquadramento nella nuova qualifica (artt. 51-56, I parte, e artt. 51-57, II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	60 gg dalla data di trasmissione degli atti relativi agli scrutini.
233	Concorsi interni per l'accesso alle carriere direttiva e operativa (artt. 59, 60 e 61, II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	180 gg. dalla data di scadenza del bando; il termine comprende la nomina dei vincitori
234	Distacco di dipendenti Consob presso enti in Italia o all'estero (artt. 59, comma 1, I parte e 64, comma 1, II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	60 gg. dall'accoglimento della richiesta da parte dell'ente destinatario del distacco
235	Trasferimenti per motivi d'ufficio (art. 60, I parte e art. 65, II parte, regolamento del personale)	Divisione Risorse	60 gg.
236	Approvazione di bandi di gara per l'acquisizione di beni, servizi e lavori	Divisione Amministrazione e Finanza	————
237	Procedimenti di gara comunitaria per acquisizione di beni e servizi (d.lgs. 24.7.1992, n. 358; dir. 93/36/CEE come modificata dalla dir. 97/52/CE; dir. 92/50/CEE come modificata dalla dir. 97/52/CE; d.lgs. 17.3.95, n. 157)	Divisione Amministrazione e Finanza	240 gg dalla data di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.
238	Procedimenti di gara nazionale per acquisizione di beni e servizi (art. 47, commi 2 e 3, regolamento di amministrazione e contabilità)	Divisione Amministrazione e Finanza	120 gg. dalla data di spedizione della lettera di invito
239	Procedimenti di acquisizione di beni e servizi in economia (art. 55, regolamento di amministrazione e contabilità)	Divisione Amministrazione e Finanza	60 gg. dalla data di spedizione della lettera di invito
240	Procedimenti di gara comunitaria per acquisizione lavori (dir. 93/37/CEE come modificata dalla dir. 97/52/CE; d.lgs. 19.12.1991, n. 406; legge 11.2.1994, n. 109)	Divisione Amministrazione e Finanza	270 gg. dalla data di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.

N.	Procedimento/fase procedimentale	Unità organizzativa	Termine
241	Procedimenti di gara nazionale per acquisizione lavori (art. 47, comma 1, regolamento di amministrazione e contabilità; legge 11.2.1994, n. 109)	Divisione Amministrazione e Finanza	180 gg. dalla data di pubblicazione del bando di gara (G.U.R.I. - B.U.R. - Albo Pretorio)
242	Procedimenti di acquisizione lavori in economia (art. 55, regolamento di amministrazione e contabilità; legge 11.2.1994, n. 109)	Divisione Amministrazione e Finanza	90 gg. dalla data di spedizione della lettera di invito
	FASI		
243	Proposta al Ministero del tesoro di revoca del riconoscimento dei sistemi di indennizzo (art. 11, comma 2, D.M. n. 485/1997)	Divisione Intermediari	60 gg.
244	Proposta al Ministero del Tesoro di dichiarazione di decadenza dalla carica di agente di cambio (art. 201, comma 9, T.U.F.)	Divisione Intermediari	30 gg.

00A12441

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Rabat il 18 luglio 1990, con scambio di note interpretativo e scambio di note modificativo, entrambi conclusi il 15 ottobre 1991.

Il giorno 7 aprile 2000 si è concluso lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Rabat il 18 luglio 1990, con scambio di note interpretativo e scambio di note modificativo, entrambi conclusi il 15 ottobre 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 714 del 14 dicembre 1994, pubblicata nel supplemento ordinario n. 170 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 1994.

Conformemente all'art. 12 l'accordo con i scambi di note è entrato in vigore in data 7 aprile 2000.

00A12352

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assoggettamento della Euroconsult Sim S.p.a., in Milano alla procedura di amministrazione straordinaria

Con decreto ministeriale n. 303345 del 6 settembre 2000, la Euroconsult Sim S.p.a., con sede in Milano, è assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dall'art. 56, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

00A12443

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 settembre 2000

Dollaro USA	0,8541
Yen giapponese	91,31
Dracma greca	338,98
Corona danese	7,4674
Corona svedese	8,3780
Sterlina	0,60840
Corona norvegese	8,0055
Corona ceca	35,498
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,40
Zloty polacco	3,9408
Tallero sloveno	209,1235
Franco svizzero	1,5200
Dollaro canadese	1,2699
Dollaro australiano	1,5736
Dollaro neozelandese	2,0653
Rand sudafricano	6,2119

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12477

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Etoposide Teva»

Estratto decreto AIC/UAC n. 433 del 12 maggio 2000

SPECIALITA' MEDICINALE
ETOPOSIDE TEVA

TITOLARE AIC:
TEVA PHARMA B.V.INDUSTRIEWEG 23, P.O. BOX 217-3641 RK MIJDRECHT- NL

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
L'Etoposide è un farmaco antineoplastico da utilizzare da solo o in associazione ad altri farmaci antineoplastici.
Secondo i dati attualmente disponibili, l'etoposide è indicato nella terapia dei carcinomi polmonari a piccole cellule e dei carcinomi del testicolo non seminomatosi resistenti.

Uso pediatrico: nei bambini la sicurezza e l'efficacia del farmaco non sono state accertate

CONFEZIONI:
1 FLACONE 5 ML 20MG/ML; AIC n° 034410011/M (in base 10) 10U3JV (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe H: Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 16.360 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L. 27.000 (IVA inclusa). Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Utilizzo Esclusivo in Ambito Ospedaliero
Il prezzo così fissato è valido per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Composizione riferita a:
Contenuto di 5 ML
Principi attivi: ETOPOSIDE 100 MG
Eccipienti: ACIDO CITRICO ANIDRO 10 MG
POLISORBATO 80 400 MG
ALCOOL ASSOLUTO 1205 MG
PEG 300, quanto basta a 5 ML
Officine di produzione:
TEVA PHARMA B.V., INDUSTRIEWEG, 23 MIJDRECHT - OLANDA
Fase di produzione: CONTROLLO DEL PRODOTTO FINITO

ABIC LTD., INDUSTRIAL ZONE, KIRYAT NORDAU NETANYA (ISRAELE)
Fase di produzione: TUTTE LE FASI DI PRODUZIONE

PHARMACHEMIE BV SWENSWEG, 5 HAARLEM 2003 RN (OLANDA)
Fase di produzione: TUTTE LE FASI DI PRODUZIONE

1 FLACONE 10 ML 20MG/ML; AIC n° 034410023/M (in base 10) 10U3K7 (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe H: Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 29.690 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L. 49.000 (IVA inclusa). Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Utilizzo Esclusivo in Ambito Ospedaliero.
Il prezzo così fissato è valido per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Composizione riferita a:
Contenuto di 5 ML
Principi attivi: ETOPOSIDE 100 MG
Eccipienti: ACIDO CITRICO ANIDRO 10 MG
POLISORBATO 80 400 MG
ALCOOL ASSOLUTO 1205 MG
PEG 300, quanto basta a 5 ML
Officine di produzione:
TEVA PHARMA B.V., INDUSTRIEWEG, 23 MIJDRECHT - OLANDA
Fase di produzione: CONTROLLO DEL PRODOTTO FINITO

ABIC LTD., INDUSTRIAL ZONE, KIRYAT NORDAU NETANYA (ISRAELE)
Fase di produzione: TUTTE LE FASI DI PRODUZIONE

PHARMACHEMIE BV SWENSWEG, 5 HAARLEM 2003 RN (OLANDA)
Fase di produzione: TUTTE LE FASI DI PRODUZIONE

1 FLACONE 20 ML 20MG/ML; AIC n° 034410035/M (in base 10) 10U3KM (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Utilizzo Esclusivo in Ambito Ospedaliero.
Composizione riferita a:
Contenuto di 5 ML
Principi attivi: ETOPOSIDE 100 MG
Eccipienti: ACIDO CITRICO ANIDRO 10 MG
POLISORBATO 80 400 MG
ALCOOL ASSOLUTO 1205 MG
PEG 300, quanto basta a 5 ML
Officine di produzione:
TEVA PHARMA B.V., INDUSTRIEWEG, 23 MIJDRECHT - OLANDA
Fase di produzione: CONTROLLO DEL PRODOTTO FINITO

ABIC LTD., INDUSTRIAL ZONE, KIRYAT NORDAU NETANYA (ISRAELE)
Fase di produzione: TUTTE LE FASI DI PRODUZIONE

PHARMACHEMIE BV SWENSWEG, 5 HAARLEM 2003 RN (OLANDA)
Fase di produzione: TUTTE LE FASI DI PRODUZIONE

1 FLACONE 25 ML 20MG/ML; AIC n° 034410047/M (in base 10) 10U3KZ (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Utilizzo Esclusivo in Ambito Ospedaliero.
Composizione riferita a:
Contenuto di 5 ML
Principi attivi: ETOPOSIDE 100 MG
Eccipienti: ACIDO CITRICO ANIDRO 10 MG
POLISORBATO 80 400 MG
ALCOOL ASSOLUTO 1205 MG
PEG 300, quanto basta a 5 ML

Officine di produzione:
TEVA PHARMA B.V., INDUSTRIEWEG, 23 MIJDRECHT - OLANDA
Fase di produzione: CONTROLLO DEL PRODOTTO FINITO

ABIC LTD., INDUSTRIAL ZONE, KIRYAT NORDAU NETANYA (ISRAELE)
Fase di produzione: TUTTE LE FASI DI PRODUZIONE

PHARMACHEMIE BV SWENSWEG, 5 HAARLEM 2003 RN (OLANDA)
Fase di produzione: TUTTE LE FASI DI PRODUZIONE

1 FLACONE 50 ML 20MG/ML; AIC n° 034410050/M (in base 10) 10U3L2 (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe H: Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 142.389 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L. 235.000 (IVA inclusa). Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Utilizzo Esclusivo in Ambito Ospedaliero.
Il prezzo così fissato è valido per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Composizione riferita a:
Contenuto di 5 ML
Principi attivi: ETOPOSIDE 100 MG
Eccipienti: ACIDO CITRICO ANIDRO 10 MG
POLISORBATO 80 400 MG
ALCOOL ASSOLUTO 1205 MG
PEG 300, quanto basta a 5 ML
Officine di produzione:
TEVA PHARMA B.V., INDUSTRIEWEG, 23 MIJDRECHT - OLANDA
Fase di produzione: CONTROLLO DEL PRODOTTO FINITO

ABIC LTD., INDUSTRIAL ZONE, KIRYAT NORDAU NETANYA (ISRAELE)
Fase di produzione: TUTTE LE FASI DI PRODUZIONE

PHARMACHEMIE BV SWENSWEG, 5 HAARLEM 2003 RN (OLANDA)
Fase di produzione: TUTTE LE FASI DI PRODUZIONE

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zytram xl»

Estratto decreto AIC/UAC n. 439 del 23 maggio 2000

SPECIALITA' MEDICINALE:
ZYTRAM XL

TITOLARE AIC: NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED, con sede legale e domicilio fiscale in CAMBRIDGE (ENGLAND), CAMBRIDGE SCIENCE PARK - MILTON ROAD, CAP CB4 0GW, GRAN BRETAGNA (GB), Codice Fiscale .

CONFEZIONI:

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 7 COMPRESSE
AIC n° 034561011/M (in base 10) 10YQZM (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 14 COMPRESSE
AIC n° 034561023/M (in base 10) 10YQZZ (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 28 COMPRESSE
AIC n° 034561035/M (in base 10) 10YR0C (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 56 COMPRESSE
AIC n° 034561047/M (in base 10) 10YR0R (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 7 COMPRESSE
AIC n° 034561050/M (in base 10) 10YR0U (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 14 COMPRESSE
AIC n° 034561062/M (in base 10) 10YR16 (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 28 COMPRESSE
AIC n° 034561074/M (in base 10) 10YR1L (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 56 COMPRESSE
AIC n° 034561086/M (in base 10) 10YR1Y (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 7 COMPRESSE
AIC n° 034561098/M (in base 10) 10YR2B (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 14 COMPRESSE
AIC n° 034561100/M (in base 10) 10YR2D (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 28 COMPRESSE
AIC n° 034561112/M (in base 10) 10YR2S (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 56 COMPRESSE
AIC n° 034561124/M (in base 10) 10YR34 (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 7 COMPRESSE
AIC n° 034561136/M (in base 10) 10YR3J (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 14 COMPRESSE
AIC n° 034561148/M (in base 10) 10YR3W (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 28 COMPRESSE
AIC n° 034561151/M (in base 10) 10YR3Z (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 56 COMPRESSE
AIC n° 034561163/M (in base 10) 10YR4C (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 7 COMPRESSE
AIC n° 034561175/M (in base 10) 10YR4R (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 14 COMPRESSE
AIC n° 034561187/M (in base 10) 10YR53 (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 28 COMPRESSE
AIC n° 034561199/M (in base 10) 10YR5H (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 56 COMPRESSE
AIC n° 034561201/M (in base 10) 10YR5K (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 7 COMPRESSE
AIC n° 034561213/M (in base 10) 10YR5X (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 14 COMPRESSE
AIC n° 034561225/M (in base 10) 10YR69 (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 28 COMPRESSE
AIC n° 034561237/M (in base 10) 10YR6P (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 56 COMPRESSE
AIC n° 034561249/M (in base 10) 10YR71 (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 7 COMPRESSE
AIC n° 034561252/M (in base 10) 10YR74 (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 14 COMPRESSE
AIC n° 034561264/M (in base 10) 10YR7J (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 28 COMPRESSE
AIC n° 034561276/M (in base 10) 10YR7W (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 56 COMPRESSE
AIC n° 034561288/M (in base 10) 10YR88 (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 7 COMPRESSE
AIC n° 034561290/M (in base 10) 10YR8B (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 14 COMPRESSE
AIC n° 034561302/M (in base 10) 10YR8Q (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 28 COMPRESSE
AIC n° 034561314/M (in base 10) 10YR92 (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 56 COMPRESSE
AIC n° 034561326/M (in base 10) 10YR9G (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 2 COMPRESSE
AIC n° 034561338/M (in base 10) 10YR9U (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 10 COMPRESSE
AIC n° 034561340/M (in base 10) 10YR9W (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 30 COMPRESSE
AIC n° 034561365/M (in base 10) 10YRBP (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 50 COMPRESSE
AIC n° 034561377/M (in base 10) 10YRC1 (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 60 COMPRESSE
AIC n° 034561389/M (in base 10) 10YRCF (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 100 COMPRESSE
AIC n° 034561391/M (in base 10) 10YRCH (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 2 COMPRESSE
AIC n° 034561403/M (in base 10) 10YRCV (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 10 COMPRESSE
AIC n° 034561415/M (in base 10) 10YRD7 (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 15 COMPRESSE
AIC n° 034561427/M (in base 10) 10YRDM (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 30 COMPRESSE
AIC n° 034561439/M (in base 10) 10YRDZ (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 50 COMPRESSE
AIC n° 034561441/M (in base 10) 10YRF1 (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 60 COMPRESSE
AIC n° 034561454/M (in base 10) 10YRFG (in base 32)

Confezione: 150 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 100 COMPRESSE
AIC n° 034561466/M (in base 10) 10YRFU (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 2 COMPRESSE
AIC n° 034561478/M (in base 10) 10YRG6 (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 10 COMPRESSE
AIC n° 034561480/M (in base 10) 10YRG8 (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 15 COMPRESSE
AIC n° 034561492/M (in base 10) 10YRGN (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 30 COMPRESSE
AIC n° 034561504/M (in base 10) 10YRH0 (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 50 COMPRESSE
AIC n° 034561516/M (in base 10) 10YRHD (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 60 COMPRESSE
AIC n° 034561528/M (in base 10) 10YRHS (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 100 COMPRESSE
AIC n° 034561530/M (in base 10) 10YRHU (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 2 COMPRESSE
AIC n° 034561542/M (in base 10) 10YRJ6 (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 10 COMPRESSE
AIC n° 034561555/M (in base 10) 10YRJM (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 15 COMPRESSE
AIC n° 034561567/M (in base 10) 10YRJZ (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 30 COMPRESSE
AIC n° 034561579/M (in base 10) 10YRKC (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 50 COMPRESSE
AIC n° 034561581/M (in base 10) 10YRKF (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 60 COMPRESSE
AIC n° 034561593/M (in base 10) 10YRKT (in base 32)

Confezione: 200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 100 COMPRESSE
AIC n° 034561605/M (in base 10) 10YRL5 (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 2 COMPRESSE
AIC n° 034561617/M (in base 10) 10YRLK (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 10 COMPRESSE
AIC n° 034561629/M (in base 10) 10YRLX (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 15 COMPRESSE
AIC n° 034561631/M (in base 10) 10YRLZ (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 30 COMPRESSE
AIC n° 034561643/M (in base 10) 10YRMC (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 50 COMPRESSE
AIC n° 034561656/M (in base 10) 10YRMS (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 60 COMPRESSE
AIC n° 034561668/M (in base 10) 10YRN4 (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 100 COMPRESSE
AIC n° 034561670/M (in base 10) 10YRN6 (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 2 COMPRESSE
AIC n° 034561682/M (in base 10) 10YRNL (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 10 COMPRESSE
AIC n° 034561694/M (in base 10) 10YRNY (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 15 COMPRESSE
AIC n° 034561706/M (in base 10) 10YRPB (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 30 COMPRESSE
AIC n° 034561718/M (in base 10) 10YRPQ (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 50 COMPRESSE
AIC n° 034561720/M (in base 10) 10YRPS (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 60 COMPRESSE
AIC n° 034561732/M (in base 10) 10YRQ4 (in base 32)

Confezione: 300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 100 COMPRESSE
AIC n° 034561744/M (in base 10) 10YRQJ (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 2 COMPRESSE
AIC n° 034561757/M (in base 10) 10YRQX (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 10 COMPRESSE
AIC n° 034561769/M (in base 10) 10YRR9 (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 15 COMPRESSE
AIC n° 034561771/M (in base 10) 10YRRC (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 30 COMPRESSE
AIC n° 034561783/M (in base 10) 10YRRR (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 50 COMPRESSE
AIC n° 034561795/M (in base 10) 10YRS3 (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 60 COMPRESSE
AIC n° 034561807/M (in base 10) 10YRSH (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO BLISTER DA 100 COMPRESSE
AIC n° 034561819/M (in base 10) 10YRSV (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 2 COMPRESSE
AIC n° 034561821/M (in base 10) 10YRSX (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 10 COMPRESSE
AIC n° 034561833/M (in base 10) 10YRT9 (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 15 COMPRESSE
AIC n° 034561845/M (in base 10) 10YRTP (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 30 COMPRESSE
AIC n° 034561858/M (in base 10) 10YRU2 (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 50 COMPRESSE
AIC n° 034561860/M (in base 10) 10YRU4 (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 60 COMPRESSE
AIC n° 034561872/M (in base 10) 10YRUJ (in base 32)

Confezione: 400 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE PP DA 100 COMPRESSE
AIC n° 034561884/M (in base 10) 10YRUW (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa a rilascio modificato
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta non Ripetibile

COMPOSIZIONE: 1 COMPRESSA
Principio Attivo: TRAMADOLO CLORIDRATO 150,200,300 e 400 MG
Eccipienti: OLIO VEGETALE IDROGENATO TALCO STEARATO DI MAGNESIO

PRODUZIONE CONTROLLO E COINFEZIONAMENTO
Bard Pharmaceuticals Ltd Cambridge Science Park Milton Road Cambridge CB4 0GW Inghilterra
Per il solo confezionamento finale anche presso:
Unipack Ltd Wickford Business Hurricane Way Shotgate Wickford essex SS11 8UJ Inghilterra.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Trattamento del dolore moderato e intenso

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefadroxil»

Estratto decreto AIC/UAC n. 497/2000 dell'11 settembre 2000

MEDICINALE
CEFADROXIL

TITOLARE AIC: GENERICS (UK) LIMITED, con sede legale e domicilio fiscale in POTTERS BAR - HERTFORDSHIRE, STATION CLOSE, CAP EN6 1TL, GRAN BRETAGNA (GB), Codice Fiscale .

CONFEZIONI:
Confezione: 1 G 6 COMPRESSE RIVESTITE IN BLISTER PVC/PVDC/ALLUMINIO
AIC n° 034708014/MG (in base 10) 1136KG (in base 32)

Confezione: 1 G 7 COMPRESSE RIVESTITE IN BLISTER PVC/PVDC/ALLUMINIO
AIC n° 034708026/MG (in base 10) 1136KU (in base 32)

Confezione: 1 G 8 COMPRESSE RIVESTITE IN BLISTER PVC/PVDC/ALLUMINIO
AIC n° 034708038/MG (in base 10) 1136L6 (in base 32)

Confezione: 1 G 10 COMPRESSE RIVESTITE IN BLISTER PVC/PVDC/ALLUMINIO
AIC n° 034708040/MG (in base 10) 1136L8 (in base 32)

Confezione: 1 G 16 COMPRESSE RIVESTITE IN BLISTER PVC/PVDC/ALLUMINIO
AIC n° 034708053/MG (in base 10) 1136LP (in base 32)

Confezione: 1 G 20 COMPRESSE RIVESTITE IN BLISTER PVC/PVDC/ALLUMINIO
AIC n° 034708065/MG (in base 10) 1136M1 (in base 32)

Confezione: 1 G 100 COMPRESSE RIVESTITE IN BLISTER PVC/PVDC/ALLUMINIO
AIC n° 034708077/MG (in base 10) 1136MF (in base 32)

Confezione: 1 G 6 COMPRESSE RIVESTITE IN CONTENITORI POLIPROPILENE
AIC n° 034708089/MG (in base 10) 1136MT (in base 32)

Confezione: 1 G 7 COMPRESSE RIVESTITE IN CONTENITORI POLIPROPILENE
AIC n° 034708091/MG (in base 10) 1136MV (in base 32)

Confezione: 1 G 8 COMPRESSE RIVESTITE IN CONTENITORI POLIPROPILENE
AIC n° 034708103/MG (in base 10) 1136N7 (in base 32)

Confezione: 1 G 10 COMPRESSE RIVESTITE IN CONTENITORI POLIPROPILENE
AIC n° 034708115/MG (in base 10) 1136NM (in base 32)

Confezione: 1 G 16 COMPRESSE RIVESTITE IN CONTENITORI POLIPROPILENE
AIC n° 034708127/MG (in base 10) 1136NZ (in base 32)

Confezione: 1 G 20 COMPRESSE RIVESTITE IN CONTENITORI POLIPROPILENE
AIC n° 034708139/MG (in base 10) 1136PC (in base 32)

Confezione: 1 G 100 COMPRESSE RIVESTITE IN CONTENITORI POLIPROPILENE
AIC n° 034708141/MG (in base 10) 1136PF (in base 32)

Forma Farmaceutica: Compressa
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile
COMPOSIZIONE: 1 COMPRESSA
Principio Attivo: CEFADROXIL MONOIDRATO 1,049 G PARI A 1 G DI CEFADROXIL
Eccipienti: SILICE ANIDRA COLLOIDALE, LAURILSOLFATO DI SODIO, MACROGOL 6000, CROSPOVIDONE, POVIDONE, TALCO, CELLULOSA MICROCRISTQALLINA BIOSSIDO DI TITANIO, IPROMELLOSA

PRODUTTORE
Biochemie Gesellschaft m. b. H.
A-6250 Kundl
Austria

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: antibiotico betalattamico del gruppo delle cefalosprine

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isotretinoina Stiefel»

Estratto decreto AIC/UAC n. 498/2000 dell'11 settembre 2000

SPECIALITA' MEDICINALE
ISOTRETINOINA STIEFEL

TITOLARE AIC: STIEFEL LABORATORIES S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in REDECESIO DI SEGRATE - MILANO (MI), VIA CALABRIA, 15, Italia, Codice Fiscale 06586230150.

CONFEZIONI:

Confezione: CREMA 0,05% TUBO DA 30 G
AIC n° 034912016/M (in base 10) 119FSJ (in base 32)
Forma Farmaceutica: crema
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile

COMPOSIZIONE: 1 g. di crema contiene:
Principio attivo: Isotretinoina 0,5 mg
Eccipienti: Paraffina liquida leggera, di n-butil adirato, poliossietilene stearil etere, glicole propilenico, alcool cetostearilico, alcool benzilico, PEG-5 gliceril stearato, carbomer, clorocresolo, idrossido di sodio, butilidrossitoluene (BHT), acqua purificata Ph Eur.

PRODUTTORE:
Stiefel Laboratoires (Ireland) Ltd Sligo Irlanda.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Trattamento topico dell'acne volgare.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minesse»

Estratto decreto AIC/UAC n. 499/2000 dell'11 settembre 2000

SPERCIALITA' MEDICINALE
MINESSE

TITOLARE AIC: WYETH LEDERLE S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in **APRILIA - LATINA** (LT), VIA NETTUNENSE, 90, CAP 04011, Italia, Codice Fiscale 00130300874.

CONFEZIONI:

Confezione: 1 BLISTER PVC DA 28 CPR FILM RIVESTITE 60 MCG + 15 MCG
AIC n° 034922017/M (in base 10) 119RK1 (in base 32)
Forma Farmaceutica: compresse film rivestite
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile

Confezione: 3 BLISTER PVC DA 28 CPR FILM RIVESTITE 60 MCG + 15 MCG
AIC n° 034922029/M (in base 10) 119RKF (in base 32)
Forma Farmaceutica: compresse film rivestite
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta Ripetibile

COMPOSIZIONE: 1 compressa film rivestita giallo pallida (compressa attiva) **contiene**:
Principio attivo: gestodene 60 mcg, etinilestradiolo 15 mcg
Eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrinil potassio, opadry giallo YS-1-6386-G [idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172)], macrogol 1450, cera E (cera montanglicolica)

Ogni compressa bianca (placebo) contiene:
Principio attivo le compresse film rivestite bianche non contengono alcun principio attivo (placebo)
Eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrinil potassio, opadry bianco YS-5-18024-A [idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, titanio biossido (E171), macrogol 400], macrogol 1450, cera E (cera montanglicolica)

PRODUTTORE:
le compresse giallo-pallide vengono prodotte presso lo stabilimento:
Wyeth Pharmaceuticals Company Puerto Rico USA
Le compresse bianche vengono prodotte presso lo stabilimento:
Wyeth Medica Irelaqnd Newbridge Irlanda

CONFEZIONAMENTO E CONTROLLO
Wyeth Medica Irelaqnd Newbridge Irlanda

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
contraccezione ormonale orale

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data della sua pubblicazione in **Gazzetta** Ufficiale della Repubblica Italiana.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bizytram»

Estratto decreto AIC/UAC n. 500/2000 dell'11 settembre 2000

SPECIALITA' MEDICINALE
BIZYTRAM

TITOLARE AIC: NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED, con sede legale e domicilio fiscale in CAMBRIDGE (ENGLAND), CAMBRIDGE SCIENCE PARK - MILTON ROAD, CAP CB4 0GW, GRAN BRETAGNA (GB), Codice Fiscale .

CONFEZIONI:

Confezione: 7 CPR IN BLISTER PVC DA 75 MG
AIC n° 034923019/M (in base 10) 119SJC (in base 32)

Confezione: 14 CPR IN BLISTER PVC DA 75 MG
AIC n° 034923021/M (in base 10) 119SJF (in base 32)

Confezione: 28 CPR IN BLISTER PVC DA 75 MG
AIC n° 034923033/M (in base 10) 119SJT (in base 32)

Confezione: 30 CPR IN BLISTER PVC DA 75 MG
AIC n° 034923045/M (in base 10) 119SK5 (in base 32)

Confezione: 56 CPR IN BLISTER PVC DA 75 MG
AIC n° 034923058/M (in base 10) 119SKL (in base 32)

Confezione: 7 CPR IN BLISTER PVC DA 100 MG
AIC n° 034923060/M (in base 10) 119SKN (in base 32)

Confezione: 14 CPR IN BLISTER PVC DA 100 MG
AIC n° 034923072/M (in base 10) 119SL0 (in base 32)

Confezione: 28 CPR IN BLISTER PVC DA 100 MG
AIC n° 034923084/M (in base 10) 119SLD (in base 32)

Confezione: 30 CPR IN BLISTER PVC DA 100 MG
AIC n° 034923096/M (in base 10) 119SLS (in base 32)

Confezione: 56 CPR IN BLISTER PVC DA 100 MG
AIC n° 034923108/M (in base 10) 119SM4 (in base 32)

Confezione: 7 CPR IN BLISTER PVC DA150 MG
AIC n° 034923110/M (in base 10) 119SM6 (in base 32)

Confezione: 14 CPR IN BLISTER PVC DA 150 MG
AIC n° 034923122/M (in base 10) 119SML (in base 32)

Confezione: 28 CPR IN BLISTER PVC DA 150 MG
AIC n° 034923134/M (in base 10) 119SMY (in base 32)

Confezione: 30 CPR IN BLISTER PVC DA 150 MG
AIC n° 034923146/M (in base 10) 119SNB (in base 32)

Confezione: 56 CPR IN BLISTER PVC DA 150 MG
AIC n° 034923159/M (in base 10) 119SNR (in base 32)

Confezione: 7 CPR IN BLISTER PVC DA 200 MG
AIC n° 034923161/M (in base 10) 119SNT (in base 32)

Confezione: 14 CPR IN BLISTER PVC DA 200 MG
AIC n° 034923173/M (in base 10) 119SP5 (in base 32)

Confezione: 28 CPR IN BLISTER PVC DA 200 MG
AIC n° 034923185/M (in base 10) 119SPK (in base 32)

Confezione: 30 CPR IN BLISTER PVC DA 200 MG
AIC n° 034923197/M (in base 10) 119SPX (in base 32)

Confezione: 56 CPR IN BLISTER PVC DA 200 MG
AIC n° 034923209/M (in base 10) 119SQ9 (in base 32)

Confezione: 7 CPR IN FLACONE PP DA 75 MG
AIC n° 034923211/M (in base 10) 119SQC (in base 32)

Confezione: 14 CPR IN FLACONE PP DA 75 MG
AIC n° 034923223/M (in base 10) 119SQR (in base 32)

Confezione: 28 CPR IN FLACONE PP DA 75 MG
AIC n° 034923235/M (in base 10) 119SR3 (in base 32)

Confezione: 30 CPR IN FLACONE PP DA 75 MG
AIC n° 034923247/M (in base 10) 119SRH (in base 32)

Confezione: 56 CPR IN FLACONE PP DA 75 MG
AIC n° 034923250/M (in base 10) 119SRL (in base 32)

Confezione: 7 CPR IN FLACONE PP DA 100 MG
AIC n° 034923262/M (in base 10) 119SRY (in base 32)

Confezione: 14 CPR IN FLACONE PP DA 100 MG
AIC n° 034923274/M (in base 10) 119SSB (in base 32)

Confezione: 28 CPR IN FLACONE PP DA 100 MG
AIC n° 034923286/M (in base 10) 119SSQ (in base 32)

Confezione: 30 CPR IN FLACONE PP DA 100 MG
AIC n° 034923298/M (in base 10) 119ST2 (in base 32)

Confezione: 56 CPR IN FLACONE PP DA 100 MG
AIC n° 034923300/M (in base 10) 119ST4 (in base 32)

Confezione: 7 CPR IN FLACONE PP DA 150 MG
AIC n° 034923312/M (in base 10) 119STJ (in base 32)

Confezione: 14 CPR IN FLACONE PP DA 150 MG
AIC n° 034923324/M (in base 10) 119STW (in base 32)

Confezione: 28 CPR IN FLACONE PP DA 150 MG
AIC n° 034923336/M (in base 10) 119SU8 (in base 32)

Confezione: 30 CPR IN FLACONE PP DA 150 MG
AIC n° 034923348/M (in base 10). 119SUN (in base 32)

Confezione: 56 CPR IN FLACONE PP DA 150 MG
AIC n° 034923351/M (in base 10) 119SUR (in base 32)

Confezione: 7 CPR IN FLACONE PP DA 200 MG
AIC n° 034923363/M (in base 10) 119SV3 (in base 32)

Confezione: 14 CPR IN FLACONE PP DA 200 MG
AIC n° 034923375/M (in base 10) 119SVH (in base 32)

Confezione: 28 CPR IN FLACONE PP DA 200 MG
AIC n° 034923387/M (in base 10) 119SVV (in base 32)

Confezione: 30 CPR IN FLACONE PP DA 200 MG
AIC n° 034923399/M (in base 10) 119SW7 (in base 32)

Confezione: 56 CPR IN FLACONE PP DA 200 MG
AIC n° 034923401/M (in base 10) 119SW9 (in base 32)

Forma Farmaceutica: compressa a rilascio prolungato
Classificazione ai sensi della L537/93 D.M. del 5 Luglio 1996: C
Modalità di prescrizione ai sensi DL539/92: Ricetta non Ripetibile
COMPOSIZIONE:
Principio attivo:
75,100,150 e 200 mg di tramadolo cloridrato
Eccipienti:
olio vegetale idrogenato BP, talco Ph Eur, magnesio stearato Ph Eur, Lattosio Monoidrato Ph Eur, idropropilmetilcellulosa (E464), titanio biossido (E171) macrogol 4000 Ph Eur, ossido di ferro giallo (E172) (per i 75, 150 200 mg), ossido di ferro nero (E172) (per i 75, 150 e 200 mg), ossido ferro rosso (E172) (per i 150 e 200 mg), carminio d'indaco - alluminio - lacca (E132) (per i 75 mg)

PRODUTTORE:
Napp Pharmaceuticalsd Ltd
Cambridge Science Park
Milton Road
Cambridge CB4 0GW
Regno Unito

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
trattamento del dolore da moderato a intenso

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip»

Estratto decreto AIC/UAC n. 501/2000 dell'11 settembre 2000

SPECIALITA' MEDICINALE
ADIUGRIP

E' autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ADIUGRIP nella forma, confezione e alle condizioni di seguito specificate:

ADIUGRIP 0,5 ml 1 siringa preriempita sosp. Iniett 0,5 ml
AIC N. 034399016/M (in base 10) 10TST8 (IN BASE 32)

TITOLARE AIC
Aventis Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Aldobrandeschi 15
Roma

E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche della specialità medicinale ADIUGRIP così come modificato nel corso della procedura di mutuo riconoscimento a partenza italiana allegato al presente decreto.

Le Indicazioni terapeutiche sono così modificate:
Immunizzazione attiva contro l'influenza negli anziani (>65 anni di età), specialmente in soggetti con un maggior rischio di complicazioni associate (ad esempio soggetti affetti da malattie croniche, come diabete, disturbi cardiovascolari e respiratori)

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO: dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

00A12296

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi in forma originaria

Su istanza del signor Igor Oblati, nato il 28 agosto 1946 a Trieste, residente a Trieste, via G. Marin n. 3, figlio di Renato, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Oblak» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-334/00 di data 25 agosto 2000 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante e dei figli Barbara Oblati, nata il 17 ottobre 1969 a Trieste, Caterina Oblati, nata il 26 maggio 1977 a Trieste e Marco Obalti, nato il 31 ottobre 1980 a Trieste, il decreto prefettizio n. 11419/27638 di data 5 novembre 1935 con il quale il cognome del signor Tommaso Oblak, nato il 7 marzo 1884 a Circhina, venne ridotto nella forma italiana di «Oblati» a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Caterina Ferluga ed ai figli Angelica e Renato.

Su istanza del signor Giovanni Evangelista Vittorio Boselli, nato il 3 luglio 1955 a Milano e ivi residente in via Menotti n. 21, figlio di Fulvio, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Bouchs» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-394/00 di data 25 agosto 2000 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante e dei figli Stefano Maria e Alessandro, il decreto prefettizio n. 11419/20961 di data 7 ottobre 1933 con il quale il cognome del signor Vittorio Bouchs, nato il 20 aprile 1880 a Trieste, venne ridotto nella forma italiana di «Boselli» a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione ai figli Fulvio e Claudio.

00A12353-00A12354

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Lloyd italico vita S.p.a., in Genova

Con provvedimento n. 1660 del 10 agosto 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 il nuovo testo dello statuto sociale della Lloyd adriatico vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative all'introduzione dell'art. 19-*bis* (Obbligo e modalità di informativa al collegio sindacale da parte del consiglio di amministrazione sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse) ed ai seguenti articoli:

art. 21 (possibilità di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione per teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti);

art. 23 (nomina, composizione e durata in carica del collegio sindacale; retribuzione del presidente e dei membri effettivi del collegio; possibilità per il collegio, o per almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio).

00A12351

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 2000, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1999 e 2000 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1999	Agosto	109,4	1,6	3,5
	Settembre	109,7	1,8	3,6
	Ottobre	109,9	1,8	3,5
	Novembre	110,3	2,0	3,6
	Dicembre	110,4	2,1	3,7
	Media	*109,3*		
2000	Gennaio	110,5	2,1	3,5
	Febbraio	111,0	2,4	3,6
	Marzo	111,3	2,5	3,9
	Aprile	111,4	2,2	3,8
	Maggio	111,7	2,3	3,9
	Giugno	112,1	2,7	4,2
	Luglio	112,3	2,7	4,4
	Agosto	112,3	2,7	4,3

00A12442

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore associato da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura del posto vacante mediante trasferimento di professore associato, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Settore scientifico-disciplinare: M08E «Storia della scienza»
un posto

Impegno scientifico: al candidato sono richieste competenze specifiche nel campo del pensiero scientifico moderno e contemporaneo comprovato da un ampio numero di pubblicazioni con particolare riferimento al pensiero scientifico sia di un'area europea che di un'area americana tra otto e novecento, colto nei suoi rapporti con il pensiero filosofico.

Impegno didattico: al candidato è richiesta altresì un'esperienza didattica specifica e continuata nell'insegnamento di Storia del pensiero scientifico.

Si richiede un numero massimo di quindici pubblicazioni.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A12391

COMUNE DI BOMPIETRO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Bompietro (provincia di Palermo) ha adottato il 29 marzo 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Confermare per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del:

cinque per mille relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota ordinaria;

quattro per mille relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota prima casa;

di confermare la deduzione, per gli immobili adibiti a prima casa, a L. 300.000.

00A12363

COMUNE DI CAMPODARSEGO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Campodarsego (provincia di Padova) ha adottato il 21 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire *(omissis)*, le aliquote I.C.I. 2000 come segue:

a) al 4,7 per mille nei riguardi delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; Tale aliquota del 4,7 per mille si applica limitatamente all'abitazione principale così come definite dal Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. con esclusione delle unità immobiliari adibite a pertinenze dell'abitazione principale;

b) al 5,7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali;

2) di stabilire la detrazione ordinaria per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 230.000;

3) di stabilire la detrazione ordinaria per abitazione principale a L. 500.000 per nuclei familiari con almeno un soggetto portatore di handicap permanente o con invalidità superiore al 66%, riconosciuto come tale dalla competente autorità;

00A12364

COMUNE DI CASCIAGO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Casciago (provincia di Varese) ha adottato il 24 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:

abitazione principale dei residenti del comune 5,5 per mille, detrazione abitazione principale £. 200.000;

immobili diversi dalle abitazioni principali 6 per mille;

alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno 7 per mille, durante il quale sussistono dette condizioni;

alloggi locati sulla base dell'«accordo territoriale» per i contratti ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge n. 431/1998 5 per mille;

immobili invenduti costruiti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e la vendita di immobili 6 per mille;

terreni fabbricabili 5,5 per mille;

immobili di proprietari che eseguano interventi di recupero delle unità immobiliari inagibili e inabitabili, o di interesse artistico ed architettonico, ovvero per la realizzazione di autorimesse e posti macchina, oppure per rendere utilizzabili i sottotetti (per una durata di tre anni dall'inizio lavori) 4 per mille.

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale I.C.I., per fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, l'imposta è ridotta al 50%.

00A12365

COMUNE DI CENTALLO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Centallo (provincia di Cuneo) ha adottato il 24 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Deliberazione n. 11 in data 24 febbraio 2000;

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2) di confermare in L. 210.000 la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

00A12366

COMUNE DI CHATILLON

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Chatillon (provincia di Aosta) ha adottato il 21 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, o ad esse equiparate in base al regolamento, da parte di persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari - ex art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;

b) aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ex art. 3 comma 56 legge n. 662/1996;

c) aliquota del 4,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari e per i terreni edificabili;

d) L. 200.000 la detrazione relativa per ognuna delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, o ad esse equiparate in base al regolamento, da parte di persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e per le unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente - ex art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A12367

COMUNE DI MIGNANO MONTELUNGO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Mignano Montelungo (provincia di Caserta) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Riduzione dell'aliquota dal 6 per mille al 5,50 per mille per la prima casa e per la seconda casa adibita ad alloggio gratuitamente da parenti di primo grado, residenti e sprovvisti di alloggio;

aliquota del 6 per mille per le seconde case;

detrazione di L. 220.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali;

esenzione per i terreni agricoli;

aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che intendano eseguire interventi atti a recuperare unità immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero di interesse artistico o architettonico nei centri storici, nonché alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo dei sottotetti, per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori, avvalendosi delle disposizioni contenute all'art. 1, comma 4, 5 e 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

00A12368

COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Nocera Inferiore (provincia di Salerno) ha adottato il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di prendere atto che per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. viene così definita:

a) aliquota per gli immobili classificati al catasto dei fabbricati nel gruppo A (2ª casa), con esclusione dell'abitazione principale, e gli immobili classificati nel gruppo C, limitatamente alla categoria C 6 (garage), viene portata al 6 per mille;

b) aliquota per tutti gli altri gruppi e categorie catastali resta confermata al 5,5 per mille;

c) aliquota per l'abitazione principale viene confermata al 5,5 per mille;

d) detrazione per l'abitazione principale viene confermata in L. 300.000.

00A12369

COMUNE DI PATERNOPOLI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Paternopoli (provincia di Avellino) ha adottato il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del sei per mille;

(Omissis).

00A12370

COMUNE DI ROTTOFRENO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Rottofreno (provincia di Piacenza) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di stabilire, a conferma della delibera di C.C. n. 10/1999, che l'aliquota unica applicabile nel comune di Rottofreno per l'anno 2000 è pari al cinque per mille;

2) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

00A12371

COMUNE DI SAMARATE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Samarate (provincia di Varese) ha adottato il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Abitazione principale: cinque per mille;
Detrazione prima casa: L. 200.000;
Altre unità immobiliari: sei per mille.

(Omissis).

00A12372

COMUNE DI TORA E PICCILLI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Tora e Piccilli (provincia di Caserta) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Aliquota per l'anno 2000: sei per mille.

(Omissis).

00A12373

COMUNE DI VIGNOLE BORBERA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000

Il comune di Vignole Borbera (provincia di Alessandria) ha adottato il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) Aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune viene determinata nella misura del sei per mille;

b) viene determinata nella misura del cinque per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

c) ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sarà detratta la somma di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste tale destinazione.

00A12374

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, concernente: «Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1999).

Nell'art. 1 del decreto citato in epigrafe, al comma 2, riportato alla pag. 10, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... nel testo *storico.*», leggasi: «... nel testo *unico.*».

00A12475

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651220/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 474.000**
Abbonamento semestrale	**L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77